

CLIII<sup>a</sup> TORNATA

LUNEDÌ 18 GIUGNO 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

## INDICE

Congedi . . . . . pag. 5212

Dichiarazioni del senatore Rebaudengo . . . 5210

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1847, che stabilisce il numero delle pensioni da concedersi ai decorati dell'ordine militare di Savoia » . . . . . 5225

« Conversione in legge dei Regi decreti 12 ottobre 1919, n. 2043, e 24 novembre 1919, n. 2434, che accordano facilitazioni ad una cooperativa da istituirsi fra sottufficiali della Regia marina in servizio attivo, per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa » . . . 5236

« Ratifica da parte del Parlamento del Regio decreto 5 giugno 1921, n. 755, relativo agli arsenali della Regia Marina ed ai servizi a terra » . 5237

« Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 74, relativo al trasferimento nei ruoli del servizio attivo permanente di ufficiali inferiori di vascello di complemento appartenenti alle nuove provincie » . . . . . 5238

« Conversione in legge del Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 414, circa il computo delle medie quinquennali agli effetti dell'art. 21 della legge sullo stato degli ufficiali » . . . . . 5238

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1922, n. 1166, contenente disposizioni sui prezzi di vendita delle acque » . . . . . 5239

(Discussione di):

« Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti » . . . . . 5212

Oratori:

BERGAMASCO . . . . . 5219

CORBINO . . . . . 5222

DEL PEZZO, *dell'Ufficio centrale* . . . . . 5222DI STEFANO, *presidente dell'Ufficio centrale* . 5219

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione* . 5224  
 MENGARINI . . . . . 5218, 5224  
 OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto* . . . . . 5215 *passim* 5223  
 PIRONTI . . . . . 5220  
 SPIRITO . . . . . 5218  
 TOMMASI, *relatore* . . . . . 5212 *passim* 5222  
 VANNI . . . . . 5220, 5221

— Approvazione di un ordine del giorno — . . 5219

« Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 202, riguardante l'emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana » . . . . . 5232

Oratori:

CASSIS . . . . . 5235

CORBINO, *relatore* . . . . . 5236ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio* . . . . . 5236

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali » 5241

Oratori:

DE BLASIO . . . . . 5243

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto* . . . . . 5246SINIBALDI, *relatore* . . . . . 5245

(Presentazione di) . . . . . 5212

(Rinvio della discussione di):

« Ricostituzione del comune di Ioppolo (Girgenti) » . . . . . 5225

Oratori:

CORBINO, *dell'Ufficio centrale* . . . . . 5231

DALLOLIO ALBERTO . . . . . 5230

LAMBERTI . . . . . 5231

LUSIGNOLI . . . . . 5230

MARIOTTI . . . . . 5226, 5231

VANNI . . . . . 5230

VITELLI . . . . . 5229

Interrogazioni (Annuncio di) . . . . .	5246
Per l'eruzione dell' Etna:	
Oratori:	
PRESIDENTE . . . . .	5212
BERGAMASCO . . . . .	5211
CARNAZZA, <i>ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .	5211
Petizioni (Lettura di un sunto di) . . . . .	5212
Relazioni (Presentazione di) . . . . .	5241
Sull'ordine del giorno:	
Oratori:	
CARNAZZA, <i>ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .	5212
DIAZ, <i>ministro della guerra</i> . . . . .	5225

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri per la giustizia e per gli affari di culto, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, delle poste e telegrafi, e il sottosegretario di Stato per le pensioni.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta.

REBAUDENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REBAUDENGO. Assente alle due ultime sedute debbo chiedere in modo particolare venia al Senato di essere mancato alla seduta di venerdì, al cui ordine del giorno trovavasi iscritto, in modo precipuo per mie sollecitazioni, il progetto di legge sulla preparazione e sul commercio del seme-bachi, del quale aveva l'onore di essere relatore.

La ragione delle assenze, molto incresciosa per me, si è che venerdì mattina fui colpito da improvviso malore, che mi costrinse a letto per tre giorni.

Tanto più sono dolente della cosa, in quanto che, quale relatore avrei dovuto svolgere essenzialmente due ordini di considerazioni.

Chiedo ora alla cortesia del Senato di permettere che queste considerazioni si concretino in due succinte dichiarazioni da essere registrate nel verbale della seduta di oggi.

La prima dichiarazione si è che, siccome nel disegno di legge stato dal Senato approvato, non è ammessa veruna tolleranza d'infezione pebrinosa nel seme, il che importa l'esclusione assoluta del sistema industriale di confezione del seme, è resa impossibile giuridicamente e

moralmente la rinnovazione dell'infausta convenzione così detta di Nizza, senza che per questo il Governo francese abbia giustificato motivo di sollevare rimostranze, tanto meno di minacciare rappresaglie, essendo evidentemente inammissibile che esso possa pretendere che ai semai che lavorano e producono in Francia si usino condizioni di favore in confronto a quelli che confezionano seme in Italia, e per giunta con danno incalcolabile e irreparabile dell'industria serica, che sulla buona qualità dei bozzoli, dipendente dalla buona qualità del seme, poggia la perfezione dei suoi prodotti.

La seconda dichiarazione si è che, siccome il Governo valendosi dei pieni poteri, ha abolito il Consiglio per gli interessi serici, su cui si imperniava la legge serica vigente del 1912, e siccome questa soppressione è stata accolta dal mondo degli interessati, agricoltori e setaioli, con indifferenza, quasi direi con plauso, attesa l'impotenza manifesta del Consiglio da attribuirsi non a colpa dei componenti il Consiglio stesso, costituito da agricoltori e industriali esperti e di alto valore, da funzionari distintissimi volenterosi e sagaci, ma alla natura dell'ente, al modo della sua costituzione e al genere de' suoi compiti, che lo rendevano ben diverso da quello che sarebbe stato l'istituto autonomo stato foggiate dai primi promotori della legge, onorevole Luzzatti e onorevole Raineri, che si erano dimostrati rispettosi delle conclusioni della Commissione Reale d'inchiesta. Così è da augurarsi...

PRESIDENTE. Onorevole senatore, lo pregherei di restare nei limiti di una dichiarazione, perchè non potrei consentire che ella facesse un discorso su un disegno di legge che il Senato ha già approvato.

REBAUDENGO. Mio intendimento, onorevole Presidente, è appunto di limitarmi a ciò. Dico adunque che è da augurarsi che il Governo, valendosi dei pieni poteri di cui è munito, modifichi razionalmente il Comitato per la bachicoltura e l'industria serica testè creato, trasformandolo da organo puramente consultivo in organo fattivo, fornito di congrui mezzi ma ancora dotato di un ufficio proprio permanente e fruente di libertà di iniziative e di movenze, con le correlative responsabilità.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, il processo verbale s'intenderà approvato.

(È approvato).

Per i danneggiati dall'eruzione dell'Etna.

BERGAMASCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO. Onorevoli colleghi, in questi giorni è giunta a noi una notizia tristissima: quella della rinnovata attività funzionale dell'Etna con l'apertura di nuovi crateri, con la distruzione di territori ubertosi, coltivati intensamente, con la distruzione di case e con gravissima minaccia ad abitati popolosi. A dimostrare la grandiosità paurosa del disastro basti citare il nome della città di Linguaglossa, che ha più di 10 mila abitanti e dove è entrato il panico per il pericolo, che una imponente corrente di lava, la cui velocità oraria è molto sensibile, abbia a raggiungere l'abitato e distruggerlo.

L'animo nostro è dolorosamente commosso e quasi sospeso a queste notizie. Io prego pertanto il Governo di voler informare l'Assemblea e con essa il Paese delle notizie più recenti e sicure, che egli può possedere, e confido che, nello stesso tempo, esso vorrà dare a noi ed al Paese e più ancora a quelle infelici popolazioni, l'affidamento che il Governo nulla trascurerà di quanto è in suo potere per venire in loro soccorso. (*Approvazioni*).

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio l'onorevole senatore Bergamasco delle parole di solidarietà che ha voluto dire per quelle popolazioni in questo momento minacciate da gravissima sventura.

Purtroppo le notizie che il Governo ha in riguardo al fenomeno eruttivo dell'Etna, sono tutt'altro che confortanti: si è aperta una nuova bocca eruttiva, in prossimità delle regioni abitate e coltivate, la quale ha una violenza veramente notevole, tanto che in poche ore ha superato parecchi chilometri di pian- tagioni.

Il territorio che circonda la bocca adesso apertasi, è tra i più ricchi e fertili della Si-

culia: si tratta di intere estensioni di terreno che la diligenza, la pertinacia, l'amore dei contadini siciliani hanno grado a grado strappato all'Etna ed alla lava che altra volta le aveva coperte. Si tratta di un'opera ciclopica, per cui quelle lande, già brulle e deserte, sono state trasformate in regioni certamente le più produttive d'Italia, con il lavoro e col sudore di quei contadini della Sicilia, veramente ammirabili in questa loro opera di strappare alla natura avversa quella terra che costituisce per loro la ricchezza.

Le due cittadine minacciate - Linguaglossa e Castiglione - sono fra le più operose, industrie, sobrie, lavoratrici dell'isola nostra. Ognuna di essa ha circa 15 mila abitanti, i quali, fiorenti e ricchi, sono minacciati di essere sepolti da una corrente di lava che avanza con velocità di 250 metri all'ora.

Il Governo, di fronte alla gravità del disastro ed alla maggior gravità del pericolo, disgraziatamente ha ben pochi mezzi per intervenire: non è possibile nè arrestare, nè deviare il corso della lava. E soprattutto non è possibile arrestare un altro corso, e più doloroso, che deve far venire le lacrime a chiunque abbia cuore: si tratta di una popolazione intera che abbandona le sue case; popolazione che nell'imminenza del pericolo deve abbandonare le masserizie e ciò che ha di più caro in quelle case minacciate dalla lava!

Il Senato comprende che cosa significa l'esodo di 30 mila persone con donne, bambini, vecchi, ammalati, che devono abbandonare le loro case, che hanno visto già distrutte le loro proprietà, che vedono perduto tutto il frutto del sudore di parecchie generazioni. Il Governo farà quanto è possibile fare.

Già l'Amministrazione della marina ha fatto accorrere le forze navali che si trovavano a Messina, per cercare di aiutare i profughi nel loro esodo doloroso: il prefetto di Catania è sul posto ed ha avuto istruzioni per distribuire i primi sussidi o soccorsi. La città di Catania, con la generosità e con l'ospitalità di cui ha dato prova anche in altre occasioni, accoglie i profughi di quelle regioni. Noi abbiamo mandato delle tende per l'immediato ricovero dei meno abbienti, nell'attesa che essi possano trovare un ricovero stabile.

Debbo infine comunicare al Senato che parto

io stesso fra qualche ora alla volta della Sicilia, per vedere se è possibile ed in quale misura, lenire la sventura di quelle disgraziate popolazioni. (*Approvazioni*).

All'onorevole Bergamasco rinnovo le espressioni del più grato animo per le nobili parole di solidarietà che ha avuto, e lo assicuro che queste parole di conforto e di solidarietà del Senato io mi farò un dovere di portare, insieme con quelle del Governo, a quelle sventurate popolazioni. (*Approvazioni vivissime e generali*).

PRESIDENTE. Credo di interpretare il sentimento del Senato esprimendo il più profondo e doloroso rammarico per l'immane sventura che ha colpito una fertile regione della patriottica Sicilia. E credo pure di interpretare il pensiero del Senato manifestando la nostra soddisfazione per il proposito del Governo di venire in aiuto di quella, con tutti i mezzi che sono a sua disposizione. (*Vive approvazioni*).

#### Sull'ordine del giorno.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. In relazione alla circostanza che ho testè fatta presente al Senato, e cioè che debbo oggi stesso allontanarmi dalla capitale, ho l'onore di pregare quest'alta Assemblea di consentire che sia rinviata di qualche giorno, e cioè fino al mio ritorno, la discussione dei disegni di legge iscritti dal n. 4 al n. 9 dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole ministro dei lavori pubblici prega che sia rinviata la discussione dei disegni di legge iscritti dal n. 4 al n. 9 dell'ordine del giorno, e ciò fino al giorno del suo ritorno in Roma.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

#### Presentazione di disegni di legge.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Autorizzazione all'amministrazione delle ferrovie dello Stato di utilizzare materiali e macchinari residuati dalla guerra per l'importo complessivo di lire 200 milioni, per l'elettrificazione di linee ferroviarie ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, che sarà inviato alla Commissione di finanze.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo gli onorevoli senatori Berenini e Passerini Angelo per giorni cinque.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

#### Sunto di una petizione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Sili di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

SILI, *segretario*, legge:

Petizione n. 63. — I sindaci di Sala Consilina, Larino, Isernia e Vallo della Lucania, fanno voti per ottenere la revoca o almeno la sospensione del provvedimento che sopprime i sei tribunali circondariali di Ariano, Isernia, Larino, Sala Consilina, Sant'Angelo dei Lombardi e Vallo della Lucania.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti » (N. 551).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti ».

Come il Senato ricorda, nella seduta di sabato fu chiusa la discussione generale, con riserva della facoltà di parlare all'onorevole relatore e all'onorevole ministro.

Ha perciò facoltà di parlare il relatore, onorevole Tommasi.

TOMMASI, *relatore*. Il contrasto di cozzanti interessi ha reso, vorrei dire, procellosa la traversata di questo disegno di legge da Monte-



citorio a Palazzo Madama. Nelle quiete acque di questa Alta Assemblea è a sperare, col buon volere di quanti siamo, Governo compreso, giungere ad un felice approdo, rimanendo al Governo di curare un sicuro sbarco.

Il disegno di legge, quale venne presentato dal Governo alla Camera, si accentrava nel volere elevare alla meritata altezza la classe benemerita degli ingegneri e degli architetti, i quali corrispondono con genio mirabile al crescente progresso del secolo nostro, vertiginoso in ardite conquiste; ma si proponeva altresì di sanare il passato, rispettando i diritti acquisiti e le situazioni precostituite. Siffattamente quel disegno di legge si appalesava nella sua semplicità pressochè perfetto, perchè strettamente rifletteva, in conformità del suo titolo, la tutela di questo e dell'esercizio delle due professioni di ingegnere e di architetto. Provvedeva all'uopo ad assicurare il relativo titolo ai laureati; alla formazione di un albo, proprio per gl'ingegneri e per gli architetti, anche se non laureati; a determinare che le perizie e gl'incarichi giudiziari e amministrativi dovessero affidarsi agli iscritti in esso ed a riconoscere negli attuali esercenti da non meno di dieci anni la posizione professionale conseguita, ammettendoli a conservare, benchè privi di una laurea, il rispettivo titolo di ingegnere e di architetto. Il progetto era così del tutto omogeneo e non avrebbe presentato difficoltà nell'esecuzione. Il passato, transitoriamente, era regolato alla pari. Una sola disposizione transitoria di quel disegno di legge si sarebbe prestata a discussione; quella dettata per favorire e tenere in dovuta considerazione i provenienti dagli Istituti ed Accademie di Belle Arti.

Ad essi veniva fatta, come è fatta, la posizione — ottenuta che abbiano la licenza di professori in disegno architettonico — di potere, dopo cinque anni di esercizio della professione di architetto, essere architetti non semplicemente abilitati, ma veri architetti. La ragione per la quale questa disposizione fu introdotta, per la verità, moveva da un'opinione non esatta, quella cioè che in Italia non vi fossero in passato che le Accademie e gli Istituti di Belle Arti da cui potesse provenire l'architetto; dimenticandosi in quella che fu la prima relazione ministeriale che presso le Scuole di applicazione degli ingegneri vi è sempre stata una sezione speciale per gli architetti.

Onde non è solo dagli Istituti di Belle Arti che si proveniva architetti, ma, e principalmente, dalle Sezioni di architettura presso le scuole di applicazione degli ingegneri.

Questo sia detto per porre le cose al vero loro posto e non per altro, mentre alla relativa disposizione di legge si dà dall'Ufficio centrale il suo *expedit*.

Questo in compendio il primo disegno. Esso però venne modificato ed accresciuto dalla Commissione presso la Camera dei deputati, la quale, animata dai migliori sentimenti verso la classe non meno benemerita della infinita pleiade dei periti tecnici, volle considerarla nella stessa legge. A dir vero, sarebbe stato preferibile — secondo era negl'intendimenti dei ministri proponenti — che per i periti tecnici si provvedesse distintamente per evitare l'inconveniente che, essendosi al primo disegno di legge aggiunte disposizioni a riguardo dei medesimi, queste non siano riuscite perfette. Onde tanto si dibatte circa la estensione dell'art. 4 ai periti tecnici, contemplati nell'art. 7 del testo della Commissione, quale viene all'approvazione del Senato. Come per gli ingegneri e per gli architetti così per i tecnici minori è stata stabilita la formazione di albi. Tengo a dire albi e albi provvisori, e non albo, in rettifica di quanto leggesi nell'art. 11 del disegno approvato dalla Camera. Difatti, oltre l'albo per gl'ingegneri e gli architetti, più albi dovranno formarsi in corrispondenza delle varie categorie di periti tecnici: dei quali albi, quelli di prima formazione saranno essenzialmente provvisori.

L'articolo 7 adunque riserva al regolamento di determinare l'oggetto e i limiti delle attribuzioni proprie dei periti minori, e di addivenire alla classificazione dei medesimi, giacchè di scuole industriali in Italia se ne hanno in tanti rami diversi. Sono cotesti delicati compiti, e più ancora il primo di essi, che vanno esplicati in armonia all'art. 4 ed in maniera da evitare possibili differenze fra la classe degli ingegneri e architetti dall'altra dei periti minori specializzati, come i primi, in determinate branche.

Il disegno di legge ha tra le principali sue finalità quella di considerare la condizione degli esercenti da non meno di dieci anni in qua, i quali abbiano dato prova di lodevole esercizio non solo, ma di avere in atto cultura sufficiente a continuarlo. In coerenza, tanto

il progetto ministeriale che quello della Commissione all'art. 12 conservavano ad essi il rispettivo titolo d'ingegnere e di architetto, precisando il testo della Commissione che ciò si ammetteva per equipollenza. Fu questa una formula, disse il relatore della Camera, suggerita da una ragguardevole classe, e che mirava a smorzare i nuovi attriti che minacciavano di risorgere innanzi alla Camera.

Senonchè il testo dell'art. 12 subì nella discussione una modificazione notevole, riguardo alla quale non vi è spiegazione di sorta nei resoconti e per cui rimane attribuito definitivamente il titolo di architetto così agli attuali esercenti come ai professori licenziati dagli Istituti di Belle Arti; ma non altrettanto esplicitamente si dispone a pro degli esercenti ingegneri, i quali si dicono soltanto abilitati all'esercizio della professione.

L'Ufficio centrale ha curato in modo singolare codesto disegno di legge. E come non farlo, se le richieste, gli esposti, i *pro memoria* piovevano a centinaia? L'Ufficio centrale vi ha dato la massima sua attenzione. Parve sulle prime che il progetto dovesse essere modificato e ci si accinse a proporre emendamenti. Ma si stimò di poi più conveniente, perchè sufficiente, di suggerire opportuni chiarimenti alla legge, da apportarsi in sede di regolamento.

Si seguì questo sistema.

Difatti secondo l'art. 4 le perizie e gli incarichi amministrativi vanno dati agli ingegneri e agli architetti. Ma nell'art. 7 è detto che le attribuzioni dei periti tecnici saranno determinate anche nei loro limiti in sede di regolamento.

In proposito l'onorevole Orlando, pare tema che se per poco le assegnazioni di codesti incarichi non spettassero esclusivamente agli ingegneri e agli architetti e se il titolo, sebbene transitoriamente, fosse anche riconosciuto agli esercenti, gli ingegneri e gli architetti sarebbero scoraggiati a proseguire alacri nei loro forti studi.

Ma è presto detto che agli ingegneri vanno dati incarichi che siano all'altezza della loro professione, mentre potranno essere affatto adeguati quelli da essere affidati ai tecnici minori. Ci si trova così nel campo della delimitazione e della precisazione delle attribuzioni: cosa

codesta che può esser fatta e ben fatta in sede di regolamento, intesa la Commissione di cui all'art. 7, che deve dare il suo competente parere ai ministri interessati.

Non mi fermo poi su cose che possono avere ed hanno la loro grave importanza e che tuttavia con un po' di buon volere vanno spiegate coll'art. 8, il quale ammette alla iscrizione all'albo coloro che per le vigenti leggi erano o potevano essere abilitati all'esercizio della professione. In questa categoria, in verità, sarebbero entrati anche gli ufficiali generali e superiori del genio. Se non che per essi, ed è bene, vi ha una speciale disposizione nell'articolo 3 della legge.

Ma vi sono anche pochi, pochissimi, già appartenenti all'Amministrazione del Genio civile - decretati ingegneri, sebbene non laureati - ed altri provenienti dall'abolita Scuola superiore telegrafica e telefonica, aventi uno speciale diploma. Agli uni e agli altri potrà applicarsi il detto art. 8 secondo le norme che tratterà il regolamento.

Per il maggior valore che è derivato dalla considerazione segnalata da due nostre illustrazioni, dai senatori Corrado Ricci e Boni, a pro dei cultori dell'architettura, a pro di coloro che provengono dagli Istituti di belle arti, l'Ufficio centrale si dispensa dal ritornare sull'argomento dell'articolo 10, che si mantiene nell'attuale suo testo; rimanendo ai ministri competenti, nel dettare il regolamento, di assicurarsi - non bastando saper produrre opere esteticamente pregevoli - che bene si conoscano le leggi della costruzione e si sappia, per prova data, ben costruire, siccome pure raccomandava l'onorevole collega Orlando.

Si dice nella legge, che i professori diplomati in disegno architettonico debbono, per essere architetti, avere tenuto per 5 anni lodevole esercizio della professione di architetto. Va inteso che non si può aver dato lodevole prova di esercizio che costruendo; sarà il regolamento che determinerà in qual modo codesta prova sia da esigersi.

Ciò che può far pensare è come spiegare nel regolamento il contenuto dell'articolo 12. In esso, bene o male, si stabilisce una differenza - della quale in verità non si sa trovare la ragione che possa giustificarla - tra architetti e ingegneri. Esercenti sono gli uni ed esercenti

sono gli altri; agli uni si dà il titolo di architetto, e per gli altri si usa una circumlocuzione. Si dice loro semplicemente: voi siete abilitati all'esercizio della professione; ingenerando così un grave equivoco, quello che i nomi non abbiano a rispondere alle cose. Si è ingegneri in fatto e non si sarebbe ingegneri di nome. Si è stati nel possesso del titolo di ingegneri per tantissimi anni, venti, trenta, quaranta anni, e sarebbe addirittura umiliante che quei professionisti, spesso illustrazioni dell'arte e della scienza, debbano poter incorrere perfino nel rischio di un processo a base dell'articolo 186 del Codice penale, per assunzione indebita di titolo. Ma, o signori, questo non deve essere, questo in qualsiasi modo dev'essere evitato con po' di buon volere da parte di tutti, del Senato e del Governo. Io attendo che il Governo assicuri che sarà provveduto ad eliminare lo sconcio di questa umiliazione ai vecchi esercenti, che hanno sempre tenuto il titolo e che devono poterlo conservare. (*Approvazioni*).

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. L'Ufficio centrale ha detto, prima nella sua relazione e ha ripetuto poi per la parola del suo relatore, che è necessario che la legge sugli ingegneri ed architetti venga votata così come è, per evitare il protrarsi di uno stato ansioso di attesa da parte degli interessati. Pertanto anche se in questa legge si possano riscontrare talune imperfezioni, anche se per avventura siano desiderabili taluni emendamenti è preferibile rimettere al regolamento quel che al regolamento può essere rimesso, piuttosto che procrastinare ancora l'approvazione di una legge che è urgentemente richiesta. In verità chi ha corso rischio di rimanere schiacciato dalla valanga di memoriali, di Commissioni, di voti, di pareri che ci sono caduti addosso in questi giorni non può disconoscere la necessità di concludere presto. Tuttavia, l'ho detto anche quando ho avuto l'onore di partecipare ad una seduta dall'Ufficio centrale, se si riscontrassero delle imperfezioni profonde, mi piegherei alla via Crucis di altre Commissioni e memoriali; ma mi sembra che la legge così come è possa essere approvata, rimettendo al regolamento

quelle disposizioni che coordinando e integrando la legge possano colmare le lacune e chiarire i dubbi.

Il disegno di legge in un suo primo articolo dispone a chi competa il titolo di ingegnere e il titolo di architetto. E soggiunge poi all'articolo 4 che le perizie e gli altri incarichi relativi alla professione di ingegnere e di architetto sono conferiti a coloro che hanno conseguita l'iscrizione: ma la norma è a proposito delle perizie giudiziali e degli incarichi delle pubbliche amministrazioni.

La limitazione non si estende rigorosamente a tutta la molteplice varietà delle attività professionali private.

Anche a proposito delle perizie giudiziali e degli incarichi delle pubbliche amministrazioni si fa un'obiezione. Si dice: perchè questo privilegio per gli ingegneri e per gli architetti? Ma vi sono anche altre professioni tecniche minori; vi sono i periti agrimensori, i geometri, vi sono tutti coloro che hanno conquistato un diploma di scuole medie. Anche questi professionisti che saranno a loro volta disciplinati e regolamentati, secondo il disposto dell'articolo 7, debbono avvantaggiarsi della possibilità di ottenere questi pubblici incarichi nei limiti specifici dell'oggetto riconosciuto della loro professione; e sono perfettamente d'accordo. Riconosco che sarebbe stato desiderabile che questo fosse detto nell'articolo 4. Ma non mi sembra che il silenzio rechi impedimento a che il regolamento possa integrare e spiegare, perchè l'articolo 4 afferma, a proposito degli architetti e degli ingegneri, ma non esclude riguardo agli altri tecnici minori, i quali alla loro volta avranno un ambito professionale minore che potranno percorrere, anche in concorso agli ingegneri ed agli architetti, con pieno riconoscimento e senza impaccio o limitazione. Per gli studi che hanno superato è naturale ed è equo che abbiano entro certi termini parità di diritti anche di fronte agli incarichi giudiziari e delle pubbliche amministrazioni, con gli ingegneri e con gli architetti.

In sede di regolamento tutta questa materia potrà essere disciplinata. Non credo si potrà impugnare il regolamento di incostituzionalità, data la larghezza dei poteri che la legge conferisce al Governo nella redazione del Regolamento.

Si fanno altre raccomandazioni. Si dice, per esempio, in un ordine del giorno che porta la firma del senatore Mengarini, che si ritiene opportuno « che per l'articolo 8 si intendano compresi nelle disposizioni vigenti per l'esercizio della professione anche coloro che non avendo un diploma rilasciato da un Istituto superiore di istruzione hanno ricevuto il titolo di ingegnere o di architetto per mezzo di decreto (per equipollenza) in seguito a giudizio tecnico dato da un Istituto di istruzione superiore su i lavori e le pubblicazioni da essi fatte ».

Mi pare che a ciò provveda la legge in modo sufficiente. Vi sono a questo proposito due disposizioni; vi è un articolo 3 e un articolo 8.

L'articolo 3 dice: « Sono iscritti nell'albo coloro ai quali spetta il titolo di cui all'articolo 1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'articolo 28 della legge 8 giugno 1874, n. 1938 ».

L'art. 8 dice: « Ferma la condizione di cui all'articolo 3, possono essere iscritti nell'albo, pur non possedendo il requisito di cui all'articolo 1, coloro i quali, anteriormente alla pubblicazione della presente legge, siano stati abilitati all'esercizio della professione dalle disposizioni vigenti ».

Dunque coloro che hanno conseguito il titolo, sia per diploma rilasciato da scuole dei passati Governi, sia per equipollenza e abilitazione, trovano sufficiente protezione.

Si potrà discutere circa il titolo: ingegneri, o ingegneri abilitati? L'articolo 12 anche a loro attribuisce l'aggiunta poco desiderata di abilitati, oppure se hanno conseguito titolo d'ingegnere, questo titolo d'ingegnere *tout-court* potranno portarlo ancora? In verità si tratta di casi diversi e le soluzioni potrebbero essere diverse.

A questo proposito ricordo quello che ha detto l'Ufficio centrale. Ma quello che ha detto l'Ufficio centrale nel suo ordine del giorno, non mi pare concordi perfettamente con quello che ha detto il relatore qui parlando testè.

Prima si era detto che non solo si doveva parlare d'ingegneri abilitati ma anche di architetti abilitati; ora si dice il contrario, e come non si dovrebbe parlare di architetti abilitati così - secondo il relatore - non si dovrebbe parlare d'ingegneri abilitati. La contraddizione

può essere spiegata con un desiderio di parificazione.

Credo che il senatore Tommasi abbia voluto dire: o date questo appellativo di abilitato agli uni e agli altri o lo togliete agli uni e agli altri: ed è proposito ed è pensiero di equità.

Si potrebbe osservare: ma gli architetti, per la maggior parte hanno superato certi studi, hanno percorso l'Accademia di belle arti che era la scuola che lo Stato offriva per l'esercizio della architettura, hanno portato il titolo di architetto più che per tolleranza, per un quasi consenso legislativo; c'era una consuetudine sanzionata da una pratica autorevole e costante per cui si permetteva a coloro di abbandonare il titolo di professore di disegno architettonico per chiamarsi senz'altro architetti.

Orbene tutta questa materia - nelle disposizioni transitorie e che stabiliscono il ponte di passaggio fra il passato e l'avvenire - dovrà essere trattata con grande criterio di equità.

È possibile applicare l'articolo 12 con grande equità? Non è possibile disporre - come è stato detto nell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale - che convenga aggiungere « l'abilitato » anche agli architetti. Tutto questo non è fattibile in sede di regolamento. Converrebbe emendare la legge.

In sede opportuna si potrà decidere se l'« abilitato », peso poco desiderato, dovrà essere, da chi ne è afflitto portato sotto pena delle comminatorie del Codice penale, sempre, in ogni attività, in ogni manifestazione; o non piuttosto potrà essere solo imposto come contrassegno che agli effetti dell'albo distingua i laureati dai pratici? Nell'albo si dovrà controsegnare: diploma di laurea, ecc., abilitazione. E non oltre. Questa mi pare soluzione equitativa da rimettersi al regolamento.

Questi presso a poco sono i punti essenziali; sugli altri non trovo ragione di lungo dibattito. Per esempio, si dice: dovranno gli architetti pratici per ottenere l'iscrizione all'albo dimostrare, oltrechè attitudini artistiche, anche attitudini costruttive.

Orbene, questa dimostrazione come si potrà dare? Per esame o no? La legge non lo dice, nè mi pare che si possa farle perciò appunto di imperfezione. Questa è proprio materia regolamentare.

Gli altri sono punti minori, sui quali pure rimetto ogni pronuncia alla sede del regolamento. Dico poi: possiamo noi in questa sede accettare degli ordini del giorno imperativi, oppure dobbiamo soltanto dare atto di espressioni di desiderio, come indicazioni di problemi da studiarsi e da risolversi? A me pare che questa seconda via debba essere seguita. Vi è un articolo 7 che stabilisce una procedura che sbocca in una regolamentazione così ampia da apparire quasi una delega di poteri legislativi. Mi sembra che il regolamento così come è designato dall'articolo 7, sia qualche cosa di più di un regolamento, perchè dovrà anche determinare l'oggetto e il limite delle due professioni principali e di quelle secondarie. Ora questa è materia complessa e non tracciata dalla legge.

Il regolamento dovrà essere emanato su proposta di quattro ministri, sentito il parere di Commissioni tecniche.

A me sembra che, finchè rimane l'articolo 7, si possano accettare delle raccomandazioni, si possa prendere impegno di trasmetterle agli organi competenti, si possa anche anticipare qualche previsione, ma non mi sembra corretto, finchè l'articolo 7 rimane come è, accettare qualche cosa di più impegnativo che una raccomandazione.

Per queste ragioni se un ordine del giorno dirà che la legge conferisce ad una Commissione uno speciale ufficio consultivo, e che tale Commissione offre garanzie sufficienti, io accetterò questo ordine del giorno.

Presso a poco in questi termini ha già presentato un ordine del giorno l'onorevole senatore Orlando. Ed ora mi si dice che un altro ordine del giorno analogamente concepito è stato presentato dall'Ufficio centrale. Questo ordine del giorno a me sembra che debba essere accolto e votato. Dalla discussione del Parlamento emanano indicazioni di materia di studio, raccomandazioni autorevolissime e sagge, degne di considerazione attenta — non oltre però. Altrimenti si farebbe una assai strana cosa, si voterebbe una legge dicendo: intendiamoci, votiamo la legge con un sottinteso e cioè che sia modificata e completata in sede di regolamento. Il regolamento dovrà essere piuttosto che un regolamento una legge nuova che rettifichi e completi questa che ora votiamo.

Ora, piuttosto che questo, meglio riaccingersi ad ascoltare infiniti altri voti di Commissioni professionali. Ma io credo se ne possa fare a meno. Il Senato avrà assolto degnamente il suo compito votando la legge come è e raccomandando al Governo di fare prezioso uso di quello che è stato indicato dalla discussione e dagli oratori che vi hanno partecipato. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passeremo alla votazione degli ordini del giorno.

A questo proposito debbo comunicare al Senato che l'Ufficio centrale ha trasmesso alla Presidenza il testo di un nuovo ordine del giorno, che sostituisce quello stampato in calce alla relazione.

Oltre questo ordine del giorno, ve ne è uno presentato dall'onorevole senatore Del Carretto e così concepito:

« Il Senato esprime il voto che la Commissione, di cui all'art. 9 della legge, debba, nei professori di disegno architettonico, nel valutare il lodovole esercizio professionale, accertarsi anche della cultura tecnica sufficiente per garantire la statica delle costruzioni edilizie civili ».

Come si vede questo ordine del giorno presuppone l'art. 9 del disegno di legge. Lo metteremo perciò ai voti dopo la discussione e l'approvazione di tale articolo.

Vi è poi un ordine del giorno presentato dall'onorevole senatore Mengarini così concepito:

Il Senato:

Considerato che per l'art. 7 della legge per la tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti dovranno essere emanate con regolamento, su proposta dei ministri competenti, dopo udito il parere di una Commissione di nove componenti da nominare con decreto Reale, « le norme relative alla de-  
« terminazione dell'oggetto e dei limiti delle due  
« professioni... e tutte le altre per l'attuazione  
« della legge e di coordinamento » invita il governo a voler chiarire nella compilazione del regolamento i seguenti punti:

1) Poichè nell'art. 7 si rileva la necessità di coordinare le disposizioni della presente legge con le disposizioni vigenti nelle nuove pro-

vincie, sia tenuto presente che per effetto delle leggi che regolarono l'annessione degli antichi Stati unificati nel Regno, i diplomati ingegneri ed architetti dei cessati Governi debbono godere degli stessi diritti di coloro che sono stati diplomati nel Regno d'Italia;

2) Che per l'art. 8 si intendono compresi nelle disposizioni vigenti per l'esercizio della professione anche coloro che non avendo un diploma rilasciato da un Istituto superiore di istruzione hanno ricevuto il titolo di ingegnere o di architetto per mezzo di decreto (per equipollenza) in seguito a giudizio tecnico dato da un Istituto di istruzione superiore su i lavori e le pubblicazioni da essi fatte;

3) Che la dicitura del primo alinea dell'art. 9 « possono essere iscritti nell'Albo coloro i quali dimostrino con titoli di aver esercitato lodevolmente per dieci anni la professione di ingegnere e di architetto e di aver cultura sufficiente per il detto esercizio » non significa obbligo per gli aspiranti di dare un esame che non sia per titoli, di cultura professionale, esame che potrà essere dato su richiesta dell'interessato;

4) Che per l'art. 8 avranno diritto di essere iscritti nell'Albo degli ingegneri col titolo di ingegnere telegrafico e telefonico i diplomati del cessato Istituto superiore postale, telegrafico e telefonico, istituito con legge 24 marzo 1907, quando gli aspiranti più non appartengano all'Amministrazione dello Stato e possano esercitare la libera professione.

MENGARINI.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Mengarini se mantiene il suo ordine del giorno.

MENGARINI. Ringrazio l'onorevole ministro guardasigilli delle sue dichiarazioni ed accetto che, come egli ha proposto, il mio ordine del giorno sia convertito in raccomandazione.

PRESIDENTE. Viene poi un ordine del giorno presentato dall'onorevole senatore Orlando. Ne do lettura.

« Il Senato, convinto che la Commissione stabilita dall'art. 7 della legge per la *Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti*, abbia poteri sufficienti per regolare con competenza ed equanimità tutte le ulteriori particolari disposizioni da prendersi in dipendenza della legge stessa, ne ap-

prova lo spirito e la lettera e passa alla discussione degli articoli ».

Domando all'onorevole ministro guardasigilli e all'Ufficio centrale se accettano questo ordine del giorno.

OVIGLIO, *ministro della giustizia*. Mi pare che questo ordine del giorno presentato dall'onorevole senatore Orlando sia assorbito dal nuovo ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale.

TOMMASI, *relatore*. Anche l'Ufficio centrale è di questo avviso.

PRESIDENTE. Allora do lettura del nuovo ordine del giorno dell'Ufficio centrale.

« Il Senato, udite le dichiarazioni del Governo, rimette ad esso di provvedere in sede di regolamento od altrimenti su quanto costituito oggetto dei voti formulati dall'Ufficio centrale e passa alla discussione degli articoli ».

Domando all'onorevole ministro guardasigilli se accetta questo ordine del giorno.

OVIGLIO, *ministro per la giustizia*. Lo accetto.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. L'Ufficio centrale col suo ordine del giorno rimette al Governo di provvedere « o altrimenti ».

Cosa significa questo « o altrimenti »? Difatti l'art. 7 del disegno di legge demanda al regolamento talune determinazioni, e l'onorevole ministro ha detto che in sede di regolamento sarà tutto stabilito; mi pare quindi che la indicazione del regolamento, « o altrimenti » importa confusione, perchè sarebbe un pleonismo ovvero quasi incoraggiamento ad illegalità. Propongo quindi che siano soppresse le due parole « o altrimenti ».

TOMMASI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASI, *relatore*. È opportuno che restino le parole « od altrimenti ». Può farsene a meno in quanto l'onorevole Guardasigilli ha dichiarato che, pur rimanendo ferma nell'art. 12 l'attribuzione del titolo puro e semplice di architetto agli esercenti l'architettura, sia da ritenersi e spiegarsi che l'abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere significhi essere l'esercente un ingegnere abilitato da iscriversi nell'albo con tale caratteristica, senza che però egli abbia « l'obbligo di portare il fardello del-



l'aggettivo *abilitato* » nell'esercizio della sua professione.

Ma se non pertanto nel compilarsi il regolamento potesse sorgere difficoltà di tradurre ciò in disposizione, il Governo si troverebbe in certo modo impegnato, per effetto dell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, contenente quell'« altrimenti », di escogitare un modo differente di attuazione. (*Rumori*).

È semplicemente questo che l'« altrimenti » significa. (*Rumori*). Signori, non facciamo una questione di parole, che poi son dirette, in epoca di pieni poteri, a facilitare la disposizione esplicativa, che è nei propositi dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno del senatore Corbino così concepito: « Il Senato, udite le dichiarazioni del Governo, passa alla discussione degli articoli ». Chiedo all'onorevole ministro di dichiarare se accetta questo ordine del giorno o quello dell'Ufficio centrale.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Avevo detto che avrei accettato l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale perchè a quell'« o altrimenti » davo una interpretazione di assoluta inocuità. È una di quelle parole che non compromettono perchè non vogliono dire gran che. Mi pare che l'Ufficio centrale volesse in fondo rimettersi al Governo.

Ma poichè ora mi si dice che quell'« o altrimenti » vuol dire rifare una nuova legge, allora io ritorno a quello che ho detto prima. Non è lecito votare una legge presupponendone un'altra.

Ad evitare ogni equivoco, essendo sopravvenuto l'ordine del giorno del senatore Corbino, che con la sua chiarezza e semplicità elimina ogni dubbio, reputo sia meglio votare questo. Pregherei dunque l'Ufficio centrale di ripiegare sull'ordine del giorno del senatore Corbino, che ha il gran merito di togliere ogni sottinteso ed ogni malinteso.

BERGAMASCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO. C'è un ordine del giorno, del quale non ho sentito fare menzione — ed è l'ordine del giorno dell'onorevole Nava e mio, oltre che di altri colleghi — ordine del giorno

che fu ieri svolto dall'onorevole Nava e che portava due emendamenti all'ordine del giorno dell'Ufficio centrale. Io dichiaro, a nome dei firmatari di quest'ordine del giorno, che dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro non insistiamo nel mantenerlo. L'onorevole ministro ha preferito di accettare l'ordine del giorno puro e semplice e noi, che approviamo il disegno di legge nel suo testo integrale, lo voteremo ben volentieri. Ma prima del voto io tengo a prendere atto della dichiarazione testè fatta dal ministro guardasigilli che, secondo il suo apprezzamento, l'articolo 4 della legge è applicabile anche agli albi minori dell'articolo 7, che questa è l'opinione sua e del Governo.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ho detto che ritengo equo che in sede di regolamento si risolva la questione.

BERGAMASCO. Questo era il concetto del comma 1° dell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale che approvavamo.

DI STEFANO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI STEFANO, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale aveva messo le due parole « o altrimenti » rimettendosi completamente al Governo: quindi, dal momento che sorge la questione di sapere se quell'altrimenti possa riguardare un'altra legge che si dovrebbe fare, l'Ufficio centrale è pronto a sopprimere le parole « o altrimenti » e insiste nell'ordine del giorno presentato.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla votazione degli ordini del giorno.

Ha la precedenza quello dell'onorevole Corbino trattandosi di un ordine del giorno puro e semplice: « Il Senato, udite le dichiarazioni del Governo, passa alla discussione degli articoli ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passeremo quindi alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Il titolo d'ingegnere e quello di architetto spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli Istituti di



istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli, salvo la disposizione dell'articolo 12, (Approvato).

## Art. 2.

È istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti nell'albo in ogni provincia. Per ciascun iscritto nell'albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l'iscrizione. (Approvato).

## Art. 3.

Sono iscritti nell'albo coloro ai quali spetta il titolo di cui all'articolo 1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'articolo 28 della legge 28 giugno 1874, n. 1938.

Potranno essere iscritti nell'albo anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del Genio che siano abilitati all'esercizio della professione a senso del Regio decreto n. 485 in data 6 settembre 1902.

(Approvato).

## Art. 4.

Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione d'ingegnere e di architetto sono dall'autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell'albo.

Le pubbliche Amministrazioni, quando debbano valersi dell'opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell'albo.

Tuttavia, per ragioni di necessità o di utilità evidenti, possono le perizie e gli incarichi di cui nei precedenti comma essere affidati a persone di competenza tecnica, anche non iscritte nell'albo, nei limiti e secondo le norme che saranno stabilite col regolamento.

VANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANNI. Consenso unanime sul potersi (e non dico doversi, onorevole ministro, riferendomi alle sue savissime avvertenze) sul potersi nel regolamento esprimere quello che nella legge è di certo implicito, vale e dire che, nei limiti della rispettiva competenza, i diplomati possano ricevere quei tali incarichi, che restano nell'articolo specificati. Io mi compiaccio di ciò e non aggiungo parola.

PIRONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRONTI. Desidero rivolgere una raccomandazione al Governo, per quando si dovrà formare il regolamento, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 4, e la raccomandazione la rivolgo nell'interesse delle amministrazioni dei comuni e specialmente dei numerosi piccoli comuni dei quali, anche nella discussione dell'esercizio provvisorio, sono state prospettate le disastrose condizioni finanziarie. È certo che la formazione di questi albi tenderà a elevare il costo delle prestazioni; ora, l'onorevole ministro ha dichiarato che nel regolamento si potrà stabilire che gli incarichi siano affidati anche a coloro che siano iscritti negli albi speciali. Questo costituirà già un vantaggio in quanto toglierà la necessità di ricorrere a un ingegnere, laddove basti l'opera di un semplice perito agrimensore o geometra. Ma non basta. Io vorrei che nell'interesse delle amministrazioni comunali si traesse il maggior partito possibile dalle parole che sono scritte nell'ultimo comma dell'art. 4 « anche non iscritte nell'albo », e cioè non si restringesse la facoltà di ricorrere a persone non iscritte nell'albo in limiti troppo angusti, affinché questa legge, la quale mira a difendere gli interessi, d'altronde rispettabilissimi, di benemeriti professionisti, non abbia a risolversi in un grave e ingiusto danno per le povere e dissestate amministrazioni dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza. (Approvazioni).

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. La raccomandazione del senatore Pironti è giustissima. L'ultimo capoverso dell'art. 4 dice: « Tuttavia per ragioni di necessità o di utilità evidente possono le perizie e gli incarichi di cui nei precedenti comma, essere affidati a persone di competenza tecnica, anche non iscritte nell'albo, nei limiti e secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento ». Questo ultimo comma rimane: nessuno ha espresso contrarietà a questa disposizione. Può avvenire che per lontananza, o per altra ragione sia necessario rivolgersi a pratici, e in questi casi è possibile fare eccezione alla regola. La raccomandazione del senatore Pironti

coincide perfettamente con quello che è l'intento dell'ultimo capoverso dell'art. 4.

PIRONTI. Ringrazio l'onorevole ministro e prendo atto delle sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 4. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 5.

Gli iscritti nell'albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine, che esercita le seguenti attribuzioni:

1° procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche Amministrazioni;

2° stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consultivo annuale;

3° dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;

4° vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli articoli 26, 27, 28 e 30 della legge 8 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili.

(Approvato).

#### Art. 6.

Contro le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla mancata iscrizione nell'albo è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria con le norme da stabilirsi nel regolamento.

(Approvato)

#### Art. 7.

Le norme relative alla determinazione dell'oggetto e dei limiti delle due professioni, alla composizione e funzionamento del Consiglio dell'Ordine, alla formazione e annuale revisione dell'albo e per le impugnative contro provvedimenti disciplinari, nonché quelle di coordina-

mento con le disposizioni vigenti nelle nuove provincie, e tutte le altre per l'attuazione della presente legge e di coordinamento, saranno emanate con regolamento, sulla proposta dei ministri della giustizia, dell'interno, dell'istruzione e dei lavori pubblici, udito il parere di una Commissione di nove componenti, da nominare con decreto reale, su proposta del ministro della giustizia d'accordo con gli altri ministri interessati. Cinque di tali componenti saranno scelti tra coloro che posseggono i requisiti per l'iscrizione nell'albo.

Saranno pure formati in ogni provincia dalle autorità indicate dall'articolo 11 albi speciali per i periti agrimensori (geometri) e per altre categorie di periti tecnici.

Potranno essere iscritti in tali albi coloro ai quali spetti il relativo titolo professionale rilasciato da scuole Regie pareggiate o parificate.

Con apposito regolamento, sulla proposta dei ministri dell'interno, della giustizia, dell'istruzione e dei lavori pubblici, udito il parere della stessa Commissione di cui alla prima parte del presente articolo, alla quale saranno aggiunti due rappresentanti della categoria interessata, saranno emanate le norme per la formazione degli albi speciali, la costituzione, il funzionamento e le attribuzioni dei relativi collegi, la determinazione dell'oggetto e dei limiti dell'esercizio professionale e le disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione.

VANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANNI. La Commissione ha un compito molto importante, anzi un compito che costituisce delegazione legislativa; ma io non mi occupo menomamente del contenuto del lavoro; richiamo soltanto l'attenzione dell'onorevole ministro sulla composizione di questa Commissione.

Evidentemente l'articolo disvela che da principio non venne tenuto in considerazione se non l'ordine degli architetti e degli ingegneri; esteso poi il campo ai diplomati delle scuole medie, si fece una aggiunta e, in grazia di questa aggiunta, si stabilì che due rappresentanti dei diplomati di scuole medie entrassero nella Commissione, a cui si deferiva così delicato ufficio, quale quello di preparare un regolamento, in qualche parte almeno di vero carattere legislativo.

L'onorevole Mengarini l'altro giorno disse che, insomma, la composizione della Commissione era abbastanza tranquillizzante.

MENGARINI. La Commissione dei periti tecnici.

VANNI. Comunque sia, appunto di quella Commissione io parlo, con riguardo ai periti tecnici, cioè per quelli che saranno una minoranza nella Commissione. Io, in verità, non trovo un possibile stato di piena e perfetta tranquillità quando si tratta di due rappresentanti dei diplomati in confronto di cinque rappresentanti di un'altra classe (e classe superiore) i quali interloquiscono ed hanno voto anche per quanto riflette gl'interessi dei diplomati delle scuole medie.

Ora, siccome non vogliamo mutare nulla, vediamo un po' se la stesso articolo non offra modo per cui ci possiamo augurare che la stridente disparità sia per lo meno attenuata. Siccome io trovo che un certo numero dei componenti la Commissione è rimesso alla libera scelta dell'onorevole ministro, io pregherei caldamente S. E. il ministro della giustizia di fare in modo che, scegliendo per integrare con le nomine a lui riservate la Commissione, cerchi di diminuire la disparità intercedente fra la rappresentanza degli ingegneri architetti e i rappresentanti dei diplomati delle scuole medie.

CORBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Trovo anch'io che l'art. 7 costituisce uno dei punti essenziali di questa legge, poichè alcune delle funzioni che potrebbero a prima vista sembrare inseparabilmente connesse col titolo di ingegnere o architetto, possono essere consentite utilmente a categorie di tecnici diplomati dei quali sono il primo a riconoscere l'alto valore. Ma poichè la Commissione che preparerà questa divisione di limiti di professione potrà eventualmente essere indotta a fare appello ai precedenti parlamentari, io non posso lasciare senza una riserva grave una affermazione contenuta nella relazione.

Nella relazione infatti è detto: « In proposito accade rilevare, come vi sia una professione di periti industriali diplomati, quali da speciali sezioni degli istituti tecnici, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione; quali da istituti tecnici industriali dipendenti dal Ministero

per l'industria e quali da scuole industriali minerarie dipendenti dal Ministero per l'agricoltura, la cui preparazione nelle rispettive specialità non è inferiore a quella che ricevono gli ingegneri per la stessa branca di ingegneria, corredata anzi in più da un insegnamento, oltre che tecnico-teorico, pratico nelle officine. Onde, potendo aversi nella specialità diplomati di eguale valore e capacità degli ingegneri specializzati, è logico ed altrettanto giusto, ecc. ».

Io sono sicuro di essere d'accordo con l'onorevole ministro della pubblica istruzione nel ritenere infondata questa asserzione. Infatti basta avere sottomano i programmi e i libri di testo per gli insegnamenti degli uni e degli altri istituti, per vedere che vi è una differenza fondamentale. Non ho bisogno di richiamare il tipo classico dell'ingegnere italiano quale lo volle il senatore Cremona e che deve rappresentare l'espressione più aristocratica dell'alta ingegneria. Non escludo naturalmente che vi siano degli ingegneri laureati, i quali possano trovarsi in condizioni di inferiorità di fronte ad alcuni valentissimi tecnici diplomati, ma non è su queste eccezioni che dobbiamo formulare un giudizio generale come quello espresso dal relatore.

Basta aver messo gli occhi su tale giudizio per rilevarne la gravità; e per concludere che la Commissione la quale studierà il regolamento non dovrà farsi influenzare da questo periodo della relazione.

DEL PEZZO, *dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PEZZO, *dell'Ufficio centrale*. Ho chiesto la parola unicamente per dichiarare che alle conclusioni alle quali è arrivato l'onorevole Corbino, io sottoscrivo interamente. Se nella relazione della Commissione appare questa frase, dico che non è stata consentita all'unanimità, perchè io ho fatto, in sede di Commissione, le medesime osservazioni che ha fatto ora l'onorevole Corbino.

TOMMASI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASI, *relatore*. Rispondo ripetendo: « in-civile est nisi tota lege perspecta vel aliqua particula iudicare vel respondere ».

È incivile, romanamente inteso, giudicare di una legge - e così di un qualunque scritto -

da una parola piuttosto che dal complesso della legge stessa.

Ora la frase incriminata, e di cui si rende espositore il senatore Corbino, ha un solo significato. La relazione, dopo di avere messo in rilievo, allo stesso modo che in questa discussione, l'alta importanza che l'Ufficio centrale dà, meritatamente, alla classe elevatissima degli ingegneri, è discesa a considerare i minori tecnici di singole branche, nell'esercizio delle quali essi spesso s'incontrano con ingegneri specializzati. Il significato di quella frase è dunque questo. Vi può essere differenza di capacità personale tra ingegnere e diplomato; si potrà riscontrare superiorità nell'ingegnere o nel diplomato nella scelta di uno di loro per un dato incarico. Ma ciò non vale a confondere le due classi. (*Commenti*). E se si aggiungeva che i semplici diplomati possono avere corredato i loro studi con esperimenti di officina, che ordinariamente mancano agli ingegneri laureati, ciò si diceva per precisare la capacità pratica di essi ad assumere adeguati incarichi.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Per quanto riguarda la raccomandazione che la Commissione di cui all'articolo 7 rappresenti equamente i vari interessi in contrasto, osservo che l'art. 7 bene provvede.

La Commissione sarà composta di nove membri, quattro di nomina ministeriale; cinque dovranno essere assegnati ad architetti ed ingegneri; due membri potranno essere delle professioni minori, o meglio di quell'altra professione tecnica di cui si tratterà: abbandoniamo questo aggettivo « minore » poco simpatico. Allora si vede che questa sproporzione non esiste inquantochè in corrispondenza dei due membri dell'altra professione tecnica, si hanno gli altri membri i quali corrispondono bensì ad un solo albo, ma appartengono a due professioni diverse. Ad ogni modo vi sono i quattro di nomina ministeriale che dovranno significare appunto secondo lo spirito di questo articolo, l'equilibrio e la moderazione fra i contendenti.

PRESIDENTE. Non essendovi alcuna proposta, pongo ai voti l'art. 7.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

##### Art. 8.

Ferma la condizione di cui all'articolo 3, possono essere iscritti nell'albo, pur non possedendo il requisito di cui all'articolo 1, coloro i quali, anteriormente alla pubblicazione della presente legge, siano stati abilitati all'esercizio della professione dalle disposizioni vigenti.

(Approvato).

##### Art. 9.

Possono essere iscritti nell'albo coloro i quali entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento, dimostrino con titoli di avere esercitato lodevolmente per dieci anni la professione di ingegnere o di architetto e di avere cultura sufficiente per il detto esercizio.

Sui titoli presentati giudicheranno due apposite Commissioni, nominate dal ministro della istruzione, composte ciascuna di sette membri: quattro scelti tra i docenti negli Istituti superiori e tre fra i liberi professionisti delle rispettive professioni.

A ciascuna di dette Commissioni saranno aggregati inoltre, con voto consultivo, altri due liberi professionisti, appartenenti alla categoria e alla regione cui appartengono i singoli aspiranti.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni saranno sostenute dall'erario. Ciascun candidato dovrà pagare una tassa di lire 500 secondo le norme da stabilire per regolamento.

(Approvato).

PRESIDENTE. Vi è l'ordine del giorno del senatore Del Carretto in conseguenza dell'approvazione dell'articolo 9. Ne do lettura:

« Il Senato esprime il voto che la Commissione di cui all'articolo 9 della legge, debba, pei professori di disegno architettonico, nel valutare il lodevole esercizio professionale, accertarsi anche della cultura tecnica sufficiente per garantire la statica delle costruzioni edilizie civili ».

Il ministro della giustizia accetta quest'ordine del giorno?

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo all'articolo 10:

## Art. 10.

Entro il 31 dicembre 1926 coloro che, possedendo la licenza di professore di disegno architettonico conseguita da un'Accademia o Istituto di belle arti nel Regno, abbiano esercitato lodevolmente per cinque anni la professione di architetto potranno essere iscritti nell'albo come architetti.

Il giudizio sul lodevole esercizio è data dalla Commissione di cui all'articolo precedente.

MENGARINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGARINI. Nel corso della discussione generale io richiamai l'attenzione dell'onorevole ministro dell'istruzione pubblica sopra la situazione anormale e direi quasi penosa, cui vengono a trovarsi gli studenti della sezione di architettura degli Istituti di Belle Arti fuori di quello di Roma. Abbiamo in Italia 8 istituti di Belle arti, tolto Roma rimangono 7 istituti ai quali non provvede la legge 31 ottobre 1919 che si occupa solamente agli studenti dello istituto di Belle arti di Roma. Ora per l'art. 10 della legge ora in discussione, gli studenti dell'anno scolastico 1920-921 non potranno mai aspirare ad essere iscritti all'albo degli architetti, non potendo mai avere un quinquennio di esercizio professionale come voluto dall'attuale legge.

Sarei grato all'onorevole ministro della pubblica istruzione se volesse farci conoscere se nel progetto di legge per il testo unico delle leggi sopra le scuole d'arte, di cui parlò alcuni giorni or sono, comprenderà disposizioni atte a riparare a questo stato di cose dannoso agli studenti di architettura negli istituti di Belle Arti che sono fuori di Roma.

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*. La condizione degli studenti del corso speciale di architettura nei sette istituti dove per la legge del 1919 rimangono questi corsi speciali, non mi pare propriamente « penosa », come l'onorevole Mengarini l'ha definita; perchè nel regolamento del 1920 che disciplina la Scuola superiore di architettura di Roma, al 1° articolo è detto in che modo quegli studenti degli istituti superiori delle Belle arti, ove abbiano fatto anche

il corso speciale, possono accedere alla Scuola superiore di architettura.

Le Scuole superiori di architettura, delle quali ne fu istituita una e speriamo istituirne altre, debbono avere scolaresche preparate come nelle scuole universitarie; la scuola riceve scolari dalle scuole medie, dai licei, e una volta anche dalla sezione fisico-matematica dell'istituto tecnico.

Certo dal punto di vista scientifico e generale della coltura, quella preparazione poteva ritenersi sufficiente, ma non è sufficiente ugualmente dal punto di vista artistico: e nell'altro ramo del Parlamento, quando si discusse di questa legge, è stata richiamata da vari oratori l'attenzione sopra simile problema della preparazione conveniente dei giovani che si iscrivono alla Scuola superiore di architettura.

Io posso dire all'on. Mengarini parermi evidente che la presente preparazione sia dei licei e sia degli istituti di Belle arti non è adeguata ai fini non solo scientifici ma neanche artistici della Scuola superiore di architettura. Perciò quando prossimamente verrà il momento per la riforma degli istituti di Belle arti, si dovrà non sopprimere ma meglio ordinare la preparazione dei giovani che si potranno indirizzare poi agli studi superiori di architettura.

Intanto, prenda atto l'onorevole Mengarini che a tutti i giovani che frequentano questi istituti per uscirne professori di disegno architettonico, è aperto l'adito, mediante esame di integrazione, alla Scuola superiore di architettura, e quindi anche all'albo degli architetti.

MENGARINI. Per Venezia e per Firenze vi saranno?

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*. Speriamo che per Venezia l'anno venturo si possa aprire il desiderato corso della Scuola superiore di architettura; per Firenze si penserà più tardi, appena sarà possibile.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 10.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

## Art. 11.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento, nel capoluogo di ogni provincia, il presidente della Corte di appello, o, nelle provincie dove non è sede di Corte di appello, il presidente del tribunale avente giu-

risdizione sul capoluogo procede alla formazione dell'albo.

(Approvato).

#### Art. 12.

Agli iscritti nell'albo a norma degli articoli 8, 9 e 10 spetta rispettivamente il titolo di architetto o di abilitato all'esercizio della professione d'ingegnere.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Inversione dell'ordine del giorno.

DIAZ, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIAZ, *ministro della guerra*. Chiedo al Senato di voler consentire che si discuta subito e con precedenza sugli altri disegni di legge, quello relativo alle pensioni da concedersi ai decorati dell'ordine militare di Savoia.

PRESIDENTE. A norma dell'art. 46 del regolamento la proposta d'inversione dell'ordine del giorno deve essere appoggiata da altri quattro senatori.

Chiedo innanzi tutto se la proposta del ministro della guerra è appoggiata.

(È appoggiata).

La pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 6 luglio 1919, N. 1847, che stabilisce il numero delle pensioni da concedersi ai decorati dell'ordine militare di Savoia » (Numero 291-C).

PRESIDENTE. Si passerà ora alla discussione del disegno di legge numero 291-C.

Consente il ministro che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale?

DIAZ, *ministro della guerra*. Consento.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano, di dar lettura del disegno di legge.

PELLERANO, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1847, concernente il numero massimo delle pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia, colle modificazioni risultanti dal testo seguente:

#### Art. 1.

Con effetto dal 1° dicembre 1918, le pensioni ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia non possono eccedere per i singoli gradi dell'ordine stesso i limiti seguenti:

per il grado di cavaliere . . . . .	625
per il grado di ufficiale . . . . .	140
per il grado di commendatore . . . . .	56
per il grado di Grande ufficiale . . . . .	25
per il grado di cavaliere di Gran Croce . . . . .	12

Nel numero massimo delle pensioni per il grado di cavaliere non vanno comprese le pensioni spettanti ai reggimenti e reparti dell'Arma di fanteria in virtù dell'articolo 2 del Regio decreto 28 novembre 1920, emanato in applicazione del precedente decreto 5 giugno 1920, col quale fu concessa la Croce di cavaliere dell'Ordine Militare di Savoia all'Arma di fanteria.

#### Art. 2.

Venendo a morte un membro dell'Ordine Militare di Savoia, l'assegno di cui egli era provveduto verrà corrisposto entro i limiti di numero fissati dall'articolo precedente alla vedova e ai figli minorenni, secondo le norme che regolano la riversibilità dei soprassoldi annessi alle ricompense al valore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa. Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Ricostituzione del Comune di Joppolo (Girgenti) ». (N. 457).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Ricostituzione del Comune di Joppolo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano, di darne lettura.



PELLERANO, segretario, legge:  
(V. Stampato N. 457).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MARIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Onorevoli colleghi. Ambasciatore non porta pena. Vi parlo per incarico di molti miei colleghi dell'Ufficio VII, nel quale ieri abbiamo ampiamente discusso quattro proposte di legge di iniziativa dell'altro ramo del Parlamento per la formazione di nuovi comuni: uno in provincia di Sondrio, un altro in quella di Campobasso, due in quella di Lecce.

La cosa in sé non avrebbe arrecato sorpresa perchè, all'avvicinarsi del termine di ogni legislatura, siamo avvezzi al moltiplicarsi di siffatte proposte. Ma nelle precedenti sedute degli uffici, a distanza di pochi giorni l'una dall'altra, avevamo discusse altre proposte di legge intese a suddividere altri comuni nelle provincie di Rovigo, di Chieti, di Napoli, di Lecce, di Messina, di Caltanissetta. Poi — ed è quello che ci ha preoccupati di più — nel resoconto sommario della tornata della Camera di mercoledì scorso, in cui erano state approvate queste ultime quattro proposte senza discussione e con splendide votazioni, abbiamo visto, per caso, un nuovo invito di convocazione della Commissione permanente degli affari interni pel successivo giovedì 14 corrente, allo scopo di discutere, in aggiunta a queste dieci proposte di legge già approvate e alle innumerevoli altre dello stesso genere che già sono comprese nell'ordine del giorno della Camera: una nuova proposta dell'onorevole Squitti per la formazione in comune autonomo della frazione di Motta Filocastro in provincia di Catanzaro; una seconda proposta dell'onorevole Corazzin per la costituzione in comune della frazione di Sottomarina di Chioggia in provincia di Venezia; una terza proposta dell'onorevole Paratore per la costituzione in comune della frazione di Capò d'Orlando in provincia di Messina; una quarta proposta dell'onorevole Persico per fare un comune delle due frazioni di Coldragone e Villa Felice, staccandole dal comune di Rocca d'Arce in provincia di Caserta; una quinta dell'onorevole Romani per fare un nuovo comune di Tezze distaccando da quello di Grigno in provincia di Trento; una sesta dell'onorevole

Camera per costituire in comune la frazione di Acquavella in provincia di Salerno; una settima dell'onorevole Signorini per la divisione del comune di Bucine, nella provincia di Arezzo. Il titolo di questa ultima proposta di legge non dice in quanti comuni debba dividersi il territorio di quel povero comune di Bucine; speriamo tuttavia che, almeno per ora, sia in due comuni soltanto. (*Si ride*).

Ma non ci fermiamo qui. La stessa Commissione permanente per gli affari interni, nella stessa tornata di giovedì scorso, discusse anche tre relazioni: una sulla proposta di legge Corradini per la formazione di un comune di San Pelino dei Marsi in provincia di Aquila; una seconda sulla proposta Corradini, per fare un nuovo comune di Colle di Monte Bove, pure in provincia di Aquila, da non confondersi con Colli di Labro in provincia di Perugia, pel quale la Camera approvò e il Senato sospese analoga proposta; e, infine, una terza relazione sulla proposta dell'onorevole Larussa, per la costituzione in un unico comune autonomo delle frazioni di Botricello Superiore e Inferiore, Botro I e II, Cinò e Case sparse, staccando tutte queste frazioni dal comune di Andali in provincia di Catanzaro.

Per ora tutte queste frazioni costituirebbero un Comune solo; ma non è escluso che, in seguito, Botricello non si contenti più di stare unito con Botro, e Botro con Cinò; e può anche avvenire che Botricello superiore si senta a disagio in un unico comune con Botricello inferiore, e Botro I con Botro II, e Cinò con Case Sparse, e via dicendo; e così, seguendo il malo esempio, avremo tanti comuni quante sono le frazioni, anzi le Case Sparse d'Italia.

Orbene noi dell'Ufficio VII abbiamo pregato il nostro rappresentante nei diversi Uffici centrali di sostenere a proposito di tutti questi mutamenti nelle circoscrizioni comunali, una unicatesi, che è questa: che ciascuna di queste proposte, che giungono a noi quasi ogni giorno dalla Camera dei deputati, e giungono pur troppo con una documentazione scarsissima, sieno studiate con molta cura e con la massima diligenza, perchè in alcuni casi — rarissimi a dire il vero — queste divisioni di comuni sono, non solo utili, ma necessarie; che si chieda, però, su ognuna di esse, il parere dei Consigli comunali interessati, dei Consigli provinciali e del Ministero dell'interno;



che si esiga la prova che ognuno di questi nuovi comuni, che si vogliono creare, abbia veramente i mezzi per vivere. Solo così eviteremo i danni del sistema attuale di venire, quasi ad ogni nuova seduta, a portare decine di queste proposte (e, pare impossibile, quando si tratta di creare nuovi comuni la Camera è sempre in numero legale, ciò che non avviene talvolta per progetti molto più importanti). Solo così noi potremo giudicare serenamente, e approvare le proposte buone ed utili, e non approvare le altre per la formazione di nuovi comuni, che non abbiano poi i mezzi per vivere senza insopportabile aggravio degli stessi contribuenti, in nome dei quali la creazione dei nuovi comuni viene il più delle volte richiesta.

Noi, perciò, abbiamo conferito mandato al nostro unico rappresentante nei diversi Uffici centrali, di proporre una sospensiva, che speriamo di breve durata, a proposito di tutti indistintamente i nuovi progetti di costituzioni di comuni; ma essa è naturalmente limitata ai progetti in corso di esame presso gli Uffici centrali. — Che essa venga estesa anche a quei disegni di legge che già si trovano all'ordine del giorno del Senato; ecco la proposta che io presento ora a nome di molti dei colleghi dell'Ufficio VII.

Noi, fin dalla tornata dell'8 febbraio scorso, abbiamo rinviato fra quei progetti che costituiscono la seconda parte del nostro ordine del giorno, che è una specie di Limbo dei lavori del Senato, il disegno di legge per la costituzione in comune autonomo della frazione di Colli di Labro in provincia di Perugia. Ora abbiamo all'ordine del giorno due progetti analoghi: quello per la costituzione del comune di Joppolo in provincia di Girgenti e l'altro pel distacco delle frazioni di S. Alfio e Milo dal comune di Giarre in provincia di Catania. Orbene, noi per entrambi proponiamo la sospensiva. In seguito, raccolti nuovi dati, il Senato giudicherà se si possano concedere queste nuove creazioni di comuni autonomi; ma oggi, dai pochi e incompleti documenti che abbiamo davanti a noi, trarre un giudizio sereno non è possibile.

Mi riservo di parlare a suo tempo della costituzione in un comune autonomo delle frazioni di S. Alfio e di Milo. Intanto per quello che riguarda il proposto comune di Joppolo, posso

assicurare che ho studiato con la maggior cura possibile le poche carte pervenute a noi dall'altro ramo del Parlamento e non vi ho trovato assolutamente nulla che possa autorizzare un voto favorevole. La relazione del nostro Ufficio centrale (mi dispiace che non sia presente l'egregio relatore onorevole senatore Beneventano) ci dà scarsissime notizie intorno a questo distacco; anzi, a dire il vero, la relazione dell'onorevole Beneventano conclude bensì in favore, ma in seguito a motivazioni e ad una onesta esposizione di fatti, che sembrano consigliare non l'approvazione ma il rigetto della proposta.

« La frazione di Joppolo » dice la relazione « dista dal comune di Raffadali chilometri due. Però la via che bisogna percorrere per accedere dalla frazione al comune, secondo la relazione fatta alla Camera dei deputati, è di chilometri quattro. » — Orbene questa distanza di 4 chilometri, se davvero dovesse prendersi come base pel distacco delle frazioni e per la costituzione dei nuovi comuni autonomi, produrrebbe come conseguenza che in Italia i comuni sarebbero più numerosi che in Francia, la quale pure ne ha 36,000; da noi dovrebbero salire per lo meno a 40,000.

Dice ancora la relazione che « dal censimento precedente a quello attuale Joppolo conteneva 1822 abitanti » ma che ora « nella relazione fatta dalla Commissione parlamentare si afferma che la popolazione attuale di Joppolo ascende a circa 3000 abitanti ». — Il censimento di cui parla la relazione Beneventano è evidentemente quello del 1901; allora infatti Joppolo contava 1822 abitanti. Ma abbiamo i dati ufficiali di un altro censimento più recente, quello del 30 giugno 1911; ed in esso Joppolo ha raggiunto i 1927 abitanti; ciò che, in un decennio, non è stato, davvero, un grande aumento. Dell'ultimo censimento, quello del 1921, non abbiamo ancora i dati. Sappiamo soltanto da uno specchio riassuntivo che, in tutta la Sicilia, la provincia di Girgenti è quella in cui si è verificato il minore aumento di popolazione.

CORBINO. Sarà avvenuto tutto nel comune di Joppolo! (*si ride*).

MARIOTTI. Sarà così. Ma io ho guardato nelle vecchie statistiche per vedere se in Joppolo vi fosse stato anche nel passato una grande

tendenza a improvvisi e rilevanti aumenti di popolazione; ed ho trovato nel *Lexicon topographicum Siculum*, edito da Vito Amico nel 1759, che allora Joppolo aveva 1023 abitanti. Ora, arrivare in 152 anni da questa cifra a quella di 1927, segnalata nel censimento del 1911, non è certamente un gran ché; e non mi pare che possa far giudicare che qui si tratti di un paese notevole per eccezionali aumenti di popolazione, così da dover far credere che oggi, in soli 12 anni, dai 1927 sia arrivato ai 3000. Molto probabilmente questo dei 3000 abitanti sarà un errore di stampa, passato dai documenti della Camera dei deputati a quelli del Senato.

Seguita il nostro egregio collega Beneventano dicendo che « nessuna dimostrazione si è fatta per giustificare la potenzialità finanziaria della frazione suddetta a sostenere il disimpegno dei servizi pubblici imposti dalle leggi vigenti al Comune »; soggiunge, però, che « un tempo Joppolo sotto il passato regime si ebbe vita autonoma »; ma di ciò, a dire il vero, non dà nessuna prova.

Per avere qualche maggiore notizia, sono ricorso agli atti della Camera dei deputati ed ho letta attentamente la relazione, molto accurata, dell'onorevole Guarino-Amella, nella quale si parla ancora di questo « comune autonomo » e delle « secolari tradizioni storiche » di esso; e questo mi ha commosso, perchè per me le tradizioni storiche hanno sempre una grande importanza (*ilarità*).

Senonchè la relazione dice che il luogo ove poi sorse Joppolo costituiva « un vastissimo allodio » non abitato; e che « solo nel decimosettimo secolo fu concesso il diritto di popolare l'allodio, e il nuovo centro di popolazione, in onore dell'allora Vice-Re di Sicilia, Giovanni Antonio Joppolo, prese il nome di Joppolo ».

Qui in verità sono rimasto molto perplesso, perchè la storia dei vicerè di Sicilia non la ho in grande familiarità, ma però ho visitata molte volte la splendida sala dei Vice-Re nel Palazzo Reale di Palermo, ed ho ammirati i grandi ritratti di tutti quei vicerè, vestiti splendidamente con i magnifici costumi spagnuoli, ed ho letti attentamente i nomi scritti sotto ciascuno di quei ritratti, e mi pare di conservarli ancor tutti a memoria. Sono i nomi di duchi, di principi delle grandi casate di Spagna, frammisti

di quando in quando a quelli di insigni personaggi di illustri famiglie italiane: dei Caracciolo, dei Colonna, dei Corsini, dei Filangieri, dei Fogliani, dei Gonzaga e di tanti altri; ma, tra essi, il nome di un vicerè Joppolo, non l'ho visto mai.

Ciò mi fa ritenere che, nella relazione dell'onorevole Guarino-Amella, per quanto riguarda i dati storici, possa essere incorso un qualche errore. D'altra parte ho guardato nelle storie della Sicilia, scritte nel secolo XVII e nel XVIII, e da esse risulta concordemente che la costruzione dell'abitato di Joppolo è stata autorizzata nel 1696; non so, però, se nei primi mesi, mentre ancora era vicerè il Duca di Uzeda oppure negli ultimi mesi quando già aveva assunto il governo il nuovo vicerè, Duca di Veragua. Certo, tra quei due, in quell'anno, non v'era posto per un terzo vicerè.

Ad ogni modo ciò che mi è parso più strano in quella relazione è che si dica che Joppolo, sorto a questo modo, per privilegio del Re, con titolo di Baronia, a favore di potenti feudatari, godeva della autonomia comunale, quasi fosse una città regia; e che perciò ivi « vigevano diritti e consuetudini radicalmente diversi da quelli feudali del finitimo paese » di Raffadali; ciò che deve servire a dimostrare, secondo la relazione, la mancanza delle « condizioni naturali indispensabili per l'armonia e la fusione di animi e di interessi che dovrebbe esistere tra le frazioni e il comune capoluogo ».

Eppure il diligentissimo *Lexicon* edito nel 1759, pubblicazione quasi ufficiale dedicata al Vicerè Fogliani, dice chiaramente che il Barone di Joppolo *gladii potestate in subditis utitur*, precisamente come il Principe di Raffadali verso i sudditi suoi. Sola differenza tra i due potenti Signori è che quest'ultimo, nel Parlamento del Regno in Palermo, occupava il 48° seggio, mentre al Barone di Joppolo, di meno antica origine, era riservato il 77°. Del resto niuna autonomia nelle terre loro soggette; niuna magistratura di nomina comunale; solo decurioni nominati e rimossi dal feudatario. Parlare di comuni autonomi nei feudi siciliani, prima del decreto di Re Ferdinando dell'11 ottobre 1817, è un vero anacronismo.

Ma a parte le troppo discutibili tradizioni storiche, vi è qualche grave ragione amministrativa che consigli la costituzione del nuovo

comune? Gli amministratori di Raffadali trattano così male la loro frazione da renderne necessario il distacco? Ciò sembra smentito dalla relazione che accompagna la proposta di legge presentata alla Camera dall'onorevole Colonna di Cesarò; trovo infatti in essa che Joppolo « ha già oggi il suo ufficio comunale, con proprio segretario comunale, e con proprio medico condotto, levatrice condotta e messo comunale. Ha cimitero proprio; forma parrocchia a sé; ha conduttura propria di acqua potabile; ha scuole proprie ».

Ma dunque questi amministratori di Raffadali, così ingiustamente accusati, non opprimono gli abitanti di Joppolo; anzi li trattano molto bene; molto meglio, certamente, di ciò che non facciano con le loro frazioni altri comuni più ricchi. Quindi non saprei perché Joppolo si debba distaccare dal suo attuale capoluogo.

Il 1° gennaio 1818, nella prima applicazione del decreto del 1817 che sopprimeva le giurisdizioni feudali, Joppolo venne unito con il comune di Aragona; poi, siccome si trovavano troppo lontani dal capoluogo, gli abitanti di Joppolo ottennero di passare al comune di Raffadali. Ora vogliono distaccarsi anche da questo per formare un comune autonomo.

Mi sono chiesto se questo possa concedersi senza incorrere in più gravi inconvenienti, e ho guardato quali sono i motivi del grave dissenso che si dice esista ora tra i due paesi. Confesso di non averne trovato che uno solo, ed è che: « tutte le Amministrazioni comunali che si sono susseguite in Raffadali, ogni qualvolta hanno voluto sfuggire al controllo dei tre consiglieri di Joppolo, hanno ricorso al sistema di indire le sedute consigliari per le ore di sera ». I quattro chilometri di via che separano Joppolo da Raffadali sono pericolosi a percorrerli di notte; e quindi i consiglieri di Joppolo non possono intervenire alle sedute.

Ora è in costruzione una strada carrozzabile che deve riunire la borgata di Joppolo con la stazione di Girgenti. Ma questo — osserva la relazione che accompagna la proposta di legge — anziché avvicinare Joppolo a Raffadali « tenderà ad allontanare ancor più la borgata dal centro ».

Veramente questa mi pare un'ottima ragione, non per creare un nuovo comune, piccolo, povero, anemico, ma per distaccare Joppolo da

Raffadali e riunirlo a Girgenti, l'unico grande centro a cui la industriale popolazione di Joppolo è chiamata di continuo dai mercati, dalle scuole, dalla stazione ferroviaria, dal vicino porto, da tutti i pubblici uffici: civili, giudiziari, militari, ecclesiastici.

La grande strada nazionale Girgenti-Corleone, percorso breve tratto in comune di Girgenti, entra nel territorio di Joppolo, ne percorre tutta la parte meridionale, poi rientra in quel di Girgenti.

Da quella nazionale parte la nuova comunale per Joppolo; se ne affretti il completamento e vi si stabiliscano pubblici servizi di automobili; costeranno molto meno e saranno molto più utili di un nuovo angusto e meschino comune.

Io credo che la laboriosa popolazione di Joppolo, che non si trovò concorde ieri con Aragona, che si trova oggi a disagio con Raffadali, se riunita domani a Girgenti sentirebbe il prestigio, il fascino dell'antica e sempre amata metropoli; si eviterebbe forse in tal modo di costituire un comune di più, destinato a tistica vita tra miserevoli lotte locali.

Il territorio di Joppolo si incastra addirittura dentro il comune di Girgenti, e arriva con i terreni di Real Turco e di Pettinara fin proprio vicinissimo a quella stazione ferroviaria. Si unisca il territorio di Joppolo al grande comune di Girgenti, di cui già un tempo fece parte; e avremo il vantaggio di non creare un comune di più e di assicurare servizi pubblici molto migliori e molto meno costosi per tutti gli abitanti, sia della frazione, sia della città gloriosa, che, durante le dominazioni straniere, fu ingiustamente spogliata di tanta e così nobile parte del suo antico agro. (*Applausi*).

VITELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Avevo chiesto di parlare per una semplice dichiarazione di voto; ma dopo il discorso dell'onorevole Mariotti avrei bisogno anche di qualche spiegazione. Nella relazione, che ho davanti, del nostro collega onorevole Beneventano, trovo alcune cose identiche e altre diverse da quelle che con tanta arguzia, ha commentate l'onorevole Mariotti. (*ilarità*).

Voci. Ma è della Camera!

VITELLI. No, ho sentito dire che è dell'onorevole Beneventano.

MARIOTTI. Prima, poi è di Guarino-Amella.

VITELLI. Allora dirò soltanto che anche nella relazione favorevole dell'onor. Beneventano si concede che « nessuna dimostrazione si è fatta per giustificare la potenzialità finanziaria della frazione suddetta, ecc. ».

La mancanza di tale necessaria documentazione fu notata, quando se ne trattò nell'Ufficio centrale, dall'onor. Lagasi, al quale io mi associi dichiarando che, così stando le cose, avrei votato contro, convinto come sono che senza gravissime ragioni non si debbano accogliere domande le quali, in ultima analisi, si riducono a raddoppiamento di oneri per i contribuenti.

Per conseguenza, se la sospensiva giustamente proposta dall'onorevole Mariotti non sarà accolta, il mio voto sarà anche oggi contrario all'approvazione del disegno di legge.

LUSIGNOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSIGNOLI. Non ho chiesto la parola per trattenere il Senato sulla proposta relativa al comune di Joppolo, intorno al quale, del rimanente, non si potrebbe dire nè di più nè di meglio di quanto ha detto, e così simpaticamente, il nostro collega Mariotti. Ma, siccome l'onor. Mariotti ha accennato anche alle sette proposte di costituzione di comuni autonomi che sono in corso, mi corre l'obbligo di informare il Senato che si son già costituiti gli Uffici centrali per ciascuna di esse e che nessuna ha avuta la fortuna di una relazione favorevole. E per varie ragioni: prima di tutto tali proposte giunsero senza alcuna giustificazione. Non ci sono documentazioni; c'è puramente e semplicemente il progetto di legge con la relazione dell'onorevole proponente; giacchè il relatore, per lo più, è il proponente della costituzione in comune. In secondo luogo gli Uffici centrali hanno considerato che, di fronte ad un numero così notevole di costituzioni di comuni autonomi, s'imponeva al Senato di prendere in considerazione la questione nel suo complesso, perchè una delle preoccupazioni gravi tanto del Senato come del Governo, è quella dello stato della finanza degli enti locali.

Ora, a forza di costituire dei comuni autonomi, si aumentano le spese generali di amministrazione, e non credo che a questo au-

mento di spese corrisponda un miglioramento di servizio. E allora gli Uffici centrali hanno preso queste due determinazioni: prima: di chiedere documentazioni esatte alla Camera dei deputati; seconda: di richiedere anche l'avviso del Governo intorno alle direttive che il Governo stesso possa avere relativamente al numero, che sembra veramente soverchio, di costituzioni di comuni autonomi.

Ho creduto di dare queste informazioni al Senato tanto più che ho avuto occasione di constatare negli Uffici centrali che ho l'onore di presiedere, che il Senato è alquanto preoccupato di questo andazzo di cose.

Per parte nostra abbiamo creduto di interpretare la volontà e il desiderio del Senato, rendendoci conto delle necessità che, eccezionalmente, possano giustificare queste costituzioni di comuni autonomi. Per parte mia, ripeto, che sono in massima contrario alla costituzione di nuovi comuni, specialmente per ragioni di economia. (*Bene*).

VANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANNI. Questa questione, se fosse opportuno l'esame di principio rispetto alla costituzione dei nuovi Comuni, è stata discussa nell'ufficio di cui faccio parte; e all'unanimità o quasi è stato riconosciuto che il tema esige una disamina caso per caso. Si comprendono le ragioni: non è un tema rispetto al quale si possa procedere per categorie; bisogna vedere le condizioni concrete di ciascuna entità, per risolvere la questione a seconda delle risultanze di questa disamina particolare.

Detto ciò, io non contrasto menomamente che allo stato degli atti difettino al Senato parecchi elementi per decidere *cognita causa*. Quindi la proposta di sospensiva, che è stata formulata e che dovrà avere certamente la precedenza, mi sembra sia opportuna e ragionevole, ma io non andrei più in là di questo: parmi, cioè, doversi attendere che gli atti siano integrati per indi ritornare alla discussione, e concludere.

DALLOLIO ALBERTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO ALBERTO. Ho domandato la parola semplicemente per comunicare al Senato che l'Ufficio centrale, che ho l'onore di presiedere e che si è occupato delle proposte re-

lative agli altri tre, fra i dieci comuni dei quali ha parlato l'onorevole Mariotti, ha preso le medesime deliberazioni che ha comunicato testè al Senato il senatore Lusignoli, ed ha stabilito di rivolgersi al Governo perchè dia il suo avviso, in via di massima, sull'esistenza o meno di un interesse nazionale per smembrare un Comune, costituendone uno nuovo, e sui casi speciali di quei Comuni, ai quali le proposte si riferiscono.

LAMBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Siccome ho fatto parte di uno degli Uffici centrali che hanno esaminato uno di questi disegni di legge, tengo a dichiarare che l'Ufficio cui appartengo, ha ritenuto necessario di conoscere il parere del Governo sui singoli casi, e non sulle questioni generali.

PRESIDENTE. Questo è il parere di un Ufficio.

LAMBERTI. Siccome si è detto che si voleva un parere generale, osservo che il verbale dell'adunanza specifica che si chieda al Governo il parere sui singoli casi e non sulla questione generale.

CORBINO, *dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *dell'Ufficio centrale*. A nome della Commissione riferirò per il relatore assente, facendo una dichiarazione che mi costerà un po'; ma la sincerità innanzi tutto.

Pel comune di Joppolo fu decisa la ricostituzione quasi all'unanimità, con sei voti contro uno; mentre invero per un altro comune (S. Alfio) c'era l'opposizione del centro dal quale doveva essere staccato, nel caso Joppolo non c'era opposizione del comune di Raffadali; c'era inoltre l'approvazione del Consiglio provinciale.

Il Presidente della Commissione, onorevole Beneventano, si assunse il compito di far la relazione, che noi però non abbiamo letta prima della presentazione. Debbo dire questo, perchè non si sarebbe consentito dai membri della maggioranza che si giustificasse la proposta di distacco con ragioni che potevano condurre al risultato contrario.

Per nostro conto noi non abbiamo difficoltà che la questione particolare, relativa a Joppolo, sia sottoposta a una nuova indagine, come si

sta decidendo di fare per tutte le altre proposte che sono dinanzi al Senato.

Mi permetto solo di esprimere un augurio. Già un'altra volta una questione generale fu portata dinanzi al Senato: fu proposto cioè che il Senato d'allora in poi si opponesse ad ogni nuova richiesta di spese. Questo avvenne in una discussione fatta a proposito di un penitenziario o di una casa di corrigendi di Caltanissetta: il senatore Supino in base a quel proponimento, chiese, ed ottenne che di quel progetto non se ne facesse nulla. Si trattava di un comune della Sicilia (*commenti*); l'importante è però che dal giorno seguente in poi di spese se ne sono votate, come prima. Io mi auguro che non avvenga che questo negato distacco del Comune di Joppolo sia seguito da una serie di votazioni favorevoli per altri distacchi; perchè non sarà facile in avvenire di trovare un senatore come l'onorevole Mariotti, che ottenga il respingimento rivangando i documenti attraverso i secoli; anzichè facendo una corsa sul posto, allo scopo di verificare se non vi sono ragioni sentimentali profonde che possano consigliare il distacco dal comune di una frazione che intenda riacquistare la sua autonomia.

Comunque, non ci opponiamo al rinvio proposto dal collega Mariotti.

MARIOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Rispondo all'onorevole relatore, che io non ho proposto di respingere senz'altro il distacco della frazione di Joppolo dal Comune di Raffadali, ed ho accennato abbastanza chiaramente che non so se vi sieno delle vere e insanabili incompatibilità tra le due popolazioni; ciò che io non posso conoscere, perchè non sono stato laggiù.

Ma poichè questa frazione di Joppolo non ha potuto rimanere riunita al Comune di Aragona, dal quale dista parecchi chilometri, nè può rimanere riunita oggi, per ragioni di asseriti dissensi, al Comune di Raffadali, non so perchè si debba creare un nuovo Comune autonomo, quando Joppolo dista solamente pochi chilometri dalla stazione e dalla città di Girgenti e quando esiste una bellissima strada nazionale che dalla città e dalla stazione va in territorio di Joppolo, e una carrozzabile di nuova costruzione che unisce la nazionale all'abitato

della frazione avvicinandolo sensibilmente alla stazione ferroviaria e alla città.

Il Comune di Girgenti circonda da diversi lati il territorio di Joppolo; e ricordo, anzi, che una delle ragioni per cui Joppolo fu distaccato da Aragona, fu appunto perchè, per andare dalla frazione di Joppolo al capoluogo di Aragona, era necessario attraversare per gran tratto il territorio del Comune di Girgenti; quindi l'unione tra Girgenti e Joppolo sarebbe naturale ed utile; non creerebbe un nuovo Comune senza i mezzi per vivere; ed io l'approverei con grande entusiasmo.

Dice l'onorevole Corbino che io non sono stato laggiù; ma ben posso dire anch'io a lui, come Dante disse a Corrado Malaspina, che vi sono paesi di così gran fama che son palesi pure a chi non vi è stato.

Io, del resto, non fui a Joppolo, ma fui molte volte, e a lungo, a Girgenti. E vi posso garantire che ho studiato con reverente affetto quella terra dalle grandi memorie; e che sono un ammiratore entusiasta di quei luoghi meravigliosi, degli incantevoli paesaggi, dei monumenti impareggiabili, e dei ricordi gloriosi di tante, e così svariate, e così grandi civiltà.

Vi tornerei molto volentieri; ma son certo che non cambierei l'opinione che mi son fatta studiando a lungo sulle più accurate carte topografiche il sacro agro assegnato, con riti solenni, dai primitivi coloni, alla città di Agrigento. Il creare oggi, in quell'agro sacro ad un'antica gloriosa città, un nuovo minuscolo comune senza tradizioni e senza risorse, sarebbe, a mio avviso, contrario alle tradizioni nobilissime, che ha, in questa materia, il Senato.

Io credo di aver studiato il non facile argomento con la più grande obbiettività, con la più scrupolosa coscienza; e propongo una sospensiva, perchè mi pare ingiusto che si approvi o si respinga oggi un disegno di legge, che manca ancora di molti dei documenti indispensabili per una serena deliberazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del senatore Mariotti, accettata dall'Ufficio centrale, per la sospensiva di questo disegno di legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 202, riguardante la emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana » (N. 552).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 202, riguardante la emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 202, recante norme per la emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per la industria zolfifera siciliana, in Palermo.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 202.*

(*Omissis*).

Art. 1.

Gli zolfi grezzi esistenti al 30 aprile 1922 nei magazzini del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana nella quantità complessiva di tonnellate 273,740 restano assegnati in proprietà al detto Consorzio.

Art. 2.

Allo scopo di procurarsi le somme necessarie per l'estinzione delle passività di cui al successivo articolo, gravanti sullo stock di cui all'art. 1, il Consorzio zolfifero siciliano è autorizzato ad emettere obbligazioni per un ammontare non superiore a 100 milioni di lire italiane o per pari ammontare in valuta estera.

L'interesse sulle dette obbligazioni sarà fissato con Regio decreto di cui all'art. 14 del pre-



sente decreto-legge. Esso sarà pagabile semestralmente al 1° febbraio ed al 1° agosto di ogni anno.

Le obbligazioni saranno poi rimborsate dal Consorzio entro novè anni mediante sorteggi annuali non inferiori ad un nono.

I sorteggi si faranno al 1° luglio a cominciare dal 1923.

Le obbligazioni stesse sono garantite dallo Stato, tanto in conto capitale quanto in conto interesse, e non potranno essere emesse se non siano munite della firma di un funzionario governativo appositamente delegato.

#### Art. 3.

Le somme ricavate dal collocamento delle obbligazioni saranno destinate interamente ed esclusivamente:

1° all'estinzione dei debiti contratti, in qualsiasi forma, dal Consorzio zolfifero verso gli istituti di emissione, la Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia, la Cassa di risparmio del Banco di Sicilia, e la Cassa Centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » di Palermo;

2° al pagamento dei certificati di avanzo di cassa relativi all'esercizio 1920-21 secondo le risultanze del bilancio.

Ove le dette somme non siano sufficienti a soddisfare i pagamenti predetti, la differenza a saldo sarà prelevata dall'importo dei versamenti eseguiti dallo Stato in conto delle somme spettanti ai consorziati ai termini del Regio decreto 31 agosto 1919, n. 1754.

#### Art. 4.

Alla reintegrazione del complesso delle somme dovute allo Stato per la tassa di abbonamento fino al 31 luglio 1921 e investite dal Consorzio in anticipazioni ai consorziati, sarà provveduto in nove anni a cominciare dall'esercizio consorziale 1922-23, mediante prelevamento di una quota, pari ad un nono delle somme in parola, dal ricavato della vendita annuale dello stock.

Tale prelevamento avrà luogo dopo estinte le obbligazioni di cui al precedente art. 2, venute nei singoli anni a scadenza e dopo il pagamento dei relativi interessi.

#### Art. 5.

Non si farà luogo alla reintegrazione di quella parte delle somme versate dallo Stato al Consorzio a favore dei Consorziati, ai termini del Regio decreto 31 agosto 1919, n. 1754, la quale al 30 aprile 1922 si trovava erogata per spese di amministrazione dell'esercizio o investita in anticipazione ai consorziati.

#### Art. 6.

Lo stock delle 273,740 tonnellate acquistate dal Consorzio sarà, ad ogni effetto, considerato completamente distinto da qualsiasi altra produzione consegnata all'Istituto.

In ogni esercizio annuale a far tempo da quello iniziatosi col 1° agosto 1922, il Consorzio calcolerà vendite in conto dello stock di cui all'art. 1, tonnellate 30,415 corrispondenti alla nona parte dello stock stesso.

Ove in un esercizio le vendite superassero tutta la produzione libera disponibile e la nona parte dello stock come sopra calcolata, il supero delle vendite sarà imputato allo stock.

Ai quantitativi venduti in conto dello stock, in ogni singolo esercizio sarà assegnato il prezzo medio lordo ricavato nella stessa annata dai consorziati per la vendita dei loro zolfi, non tenendo conto delle quantità di zolfo che in ciascun esercizio fossero vendute dal Consorzio ai termini dell'art. 3 ultimo comma della legge 30 giugno 1910, n. 361, con riduzioni sui prezzi normali, per facilitare l'impiego dello zolfo in determinate industrie all'interno ed all'estero.

#### Art. 7.

Il ricavato delle vendite dei quantitativi formanti parte dello stock sarà versato presso il Banco di Sicilia in un conto speciale il cui interesse a favore del Consorzio sarà dell'uno per cento superiore a quello che la Cassa di Risparmio del Banco corrisponde sui depositi ordinari.

Tale fondo servirà al pagamento delle obbligazioni di cui al precedente art. 2 e dei relativi interessi, nonchè al pagamento delle somme dovute allo Stato a norma del precedente art. 4.



## Art. 8.

Per far fronte alle eventuali deficienze del ricavo della vendita dello stock destinato al servizio delle obbligazioni ed alla reintegrazione delle somme dovute allo Stato a norma del precedente articolo 4 è costituito un fondo di garanzia con i seguenti cespiti:

1° ogni eventuale attività del Consorzio, incluso il suo fondo di riserva;

2° il 10 per cento degli estagii dovuti in natura o in denaro dagli esercenti ai proprietari, e dai subgabelotti e cottimisti generali ai gabelotti delle miniere di zolfo della Sicilia durante il periodo dal 1° agosto 1922 a tutto il 31 luglio 1931;

3° il complesso delle somme ottenute mediante il prelevamento di lire 20 per ogni tonnellata di zolfo consegnata al Consorzio per la vendita dal 1° agosto 1922 a tutto il 31 luglio 1931;

4° un ulteriore 10 per cento degli estagii di cui al n. 2 dalla data in cui saranno cessati gli effetti del Regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 117, a tutto il 31 luglio 1931;

5° i tre quinti delle somme accantonate per il progresso tecnico ed economico dell'industria zolfifera ai sensi dell'articolo 1 (lettera *b*) del Regio decreto 31 agosto 1919, n. 1754.

In caso di esercizio diretto delle miniere di zolfo della Sicilia da parte dei rispettivi proprietari, i contributi di cui ai numeri 2 e 4 del presente articolo saranno prelevati sopra una quota parte dello zolfo depositato presso il Consorzio dai proprietari diretti esercenti, da considerarsi come estaglio, la cui determinazione è demandata all'Ufficio delle miniere di Caltanissetta.

Le norme e le garanzie per tale prelevamento saranno stabiliti col Regio decreto di cui all'articolo 14.

## Art. 9.

Il fondo di garanzia col versamento delle relative somme sarà istituito presso il Banco di Sicilia, che corrisponderà sull'ammontare di esso un interesse eguale a quello stabilito nell'art. 7.

Il fondo di garanzia potrà anche essere investito, in tutto o in parte, in Buoni del Tesoro

su richiesta del Consorzio, previa autorizzazione del ministro per l'industria e il commercio.

Estinto l'intero ammontare delle obbligazioni emesse a norma del precedente art. 2 e pagati i relativi interessi, versate all'Erario le somme di cui al precedente articolo 4, e coperta ogni spesa di qualsiasi natura incontrata dal Consorzio per il servizio delle dette obbligazioni, l'eventuale supero del fondo di garanzia sarà destinato alla reintegrazione dei fondi ed alla restituzione dei contributi di cui ai numeri da 1 a 5 del precedente art. 8.

A tale effetto sarà prima reintegrato l'intero patrimonio dell'Ente istituito per il progresso tecnico ed economico dell'industria zolfifera; e successivamente, sempre fino a concorrenza delle somme disponibili, si procederà al rimborso degli altri contributi, seguendo l'ordine inverso a quello in cui i medesimi sono elencati nel precedente art. 8.

## Art. 10.

In seguito ad autorizzazione del ministro per l'industria e commercio di concerto coi ministri del tesoro e delle finanze, il fondo di garanzia potrà essere, in tutto o in parte, impiegato in estinzione anticipata delle obbligazioni, quando sia dimostrata la convenienza dell'operazione e la sicurezza della reintegrazione della somma all'uopo erogata.

## Art. 11.

La Cassa Depositi e Prestiti, gli istituti di emissione, le Casse di risparmio ordinarie e i Monti di Pietà del Regno, sono autorizzati ad acquistare le obbligazioni emittende del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana.

Gli Istituti di emissione, per le somme che col consenso del Ministero del Tesoro e fino all'ammontare dal medesimo stabilito, impiegheranno nell'acquisto delle predette obbligazioni, godranno delle stesse esenzioni e agevolazioni che a loro favore sono stabiliti nel decreto-legge 10 giugno 1921, n. 736, concernente operazioni di sconto di note di pegno e di anticipazioni sopra fedi di deposito di zolfi.

## Art. 12.

Il passaggio di proprietà dai consorziati al Consorzio dello stock di zolfo di cui nel presente decreto, sarà considerato, meno che agli effetti del pagamento dei vari oneri e contributi, quale una normale vendita eseguita nell'esercizio 1921-22 al prezzo complessivo non superiore a lire 120 milioni.

Pertanto, alla fine del detto esercizio, si effettuerà la liquidazione del dare e dell'avere dei singoli consorziati, sulla base del prezzo medio netto dell'esercizio, purchè tale prezzo non risulti superiore alla media delle anticipazioni effettivamente già ricevute dai consorziati durante il periodo 15 dicembre 1920-31 luglio 1922.

Agli effetti della liquidazione suddetta non sarà tenuto calcolo delle spese di amministrazione sostenute dal Consorzio fino al 30 aprile 1922.

È in ogni caso escluso qualsiasi concorso od onere finanziario a carico del Consorzio, ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5.

## Art. 13.

In nessun caso l'ordinamento futuro della vendita dello zolfo siciliano potrà diminuire le garanzie contenute nel presente disegno di legge.

## Art. 14.

Con Decreto Reale, da emanarsi, su proposta del ministro dell'industria e del commercio di concerto col ministro per le finanze e col ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato, entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto legge, saranno stabilite le norme e le modalità per l'esecuzione del medesimo decreto legge.

## Art. 15.

Tutte le controversie collettive fra industriali e lavoratori delle zolfare saranno risolte da Commissioni di conciliazione ed arbitrali, delle quali faranno anche parte in numero eguale rappresentanti dei datori di lavoro e delle organizzazioni operaie. Le norme per l'esecuzione del presente articolo saranno stabilite, sentito il Comitato permanente del lavoro, con Decreto Reale.

## Art. 16.

È fatto divieto al Consorzio Zolfifero Siciliano, sotto la personale responsabilità dei suoi amministratori, di fare anticipazioni attingendo al credito, e ai fondi destinati a determinati pagamenti e garanzie

## Art. 17.

Non potranno far parte del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio Obbligatorio per la industria zolfifera siciliana i membri delle due Camere legislative, e i membri dei consigli provinciali delle provincie zolfifere della Sicilia.

## Art. 18.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

CASSIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSIS. Desidero richiamare l'attenzione del Senato sull'articolo 15 di questo progetto di legge. Con questo articolo che si è aggiunto, senza che venga ad essere connesso a tutto il resto del progetto di legge, viene introdotto così, direi impensatamente, l'istituto dell'arbitrato obbligatorio, senza nemmeno che se ne renda conto nella relazione ministeriale o in altra relazione. Io credo che un istituto di questo genere, sia pericoloso sempre, e sia assai malagevole di farlo funzionare.

Dice l'art. 15: « Tutte le controversie collettive fra industriali e lavoratori delle zolfare saranno risolte da Commissioni di conciliazione ed arbitrali delle quali faranno anche parte un numero uguale di rappresentanti dei datori di lavoro e delle organizzazioni operaie. Le norme per l'esecuzione del presente articolo saranno stabilite, sentito il Comitato permanente del lavoro, con decreto reale ».

A me sembra, come dianzi accennai molto pericoloso in se stesso questo istituto. Lo è poi specialmente per una industria come quella delle zolfare, che trovasi in condizioni tutt'altro che felici come il Senato non ignora. Lo avviene anche maggiormente per il grado di evoluzione delle maestranze le quali, composte di poveri operai saranno facilmente trascinate

da chi sappia loro far credere cose che non possono ottenersi.

Ritengo che non sia prudente tentare l'applicazione di quell'istituto a questa industria. E se si vorrà istituire l'arbitrato obbligatorio, converrà regolarlo con una legge apposita ed applicarlo gradualmente alle industrie dove siano maestranze molto più evolute e capaci di comprendere i bisogni, e i limiti economico-industriali della produzione.

Ove si proceda senza sufficiente ponderazione, si avrebbero forse risultati gravi e dannosi alle stesse masse lavoratrici, perchè, aggravando le condizioni della produzione potrebbe seguire la chiusura di miniere. Già miniere non poche dovettero essere abbandonate; è noto come siano difficili le condizioni di questa industria; ed è noto pure che senza l'accordo con gli americani altre miniere avrebbero dovuto probabilmente essere chiuse.

In considerazione di questo grave pericolo prego il Senato di non votare questo art. 15. È inutile che io mi dilunghi in dimostrazioni poichè questa materia mi sembra molto chiara. Però sono pronto a dare tutte quelle spiegazioni che mi fossero richieste.

ROSSI, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI, *ministro dell'industria, del commercio e del lavoro*. L'art. 15 non esisteva nel progetto primitivo presentato dal Governo. Fu nella discussione alla Camera del 30 giugno 1922, che, su proposta dell'onorevole Mingrino (*comenti*), si aggiunse questo articolo.

Io dichiaro che anche allora non fui molto favorevole all'inserzione di detto articolo; ma la Camera volle che esso si aggiungesse e fu così che entrò a far parte della legge.

Io dichiaro francamente che da parte del Governo non vi è la menoma difficoltà che questo art. 15 venga soppresso. (*Approvazioni*).

CORBINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *relatore*. Dichiaro che l'Ufficio è unanimemente concorde nella soppressione dell'art. 15 (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Cassis per la soppressione dell'art. 45 del Regio decreto-legge.

Tale proposta è accettata sia dall'Ufficio centrale che dal Governo.

Non potendosi mettere ai voti la soppressione di un articolo, pongo ai voti l'art. 15.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato; quindi l'articolo 15 è soppresso.

Questo disegno di legge, così modificato, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge dei Regi decreti 12 ottobre 1919, n. 2043, e 24 novembre 1919, n. 2434, che accordano facilitazioni ad una cooperativa da istituirsi fra sottufficiali della Regia marina in servizio attivo, per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa » (N. 556).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 12 ottobre 1919, n. 2043, e 24 novembre 1919, n. 2434, che accordano facilitazioni ad una cooperativa da istituirsi fra sottufficiali della Regia marina in servizio attivo, per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa ». Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 12 ottobre 1919, n. 2043 e 24 novembre 1919, numero 2434, che accordano facilitazioni ad una cooperativa da istituirsi da sottufficiali della Regia marina in servizio attivo per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa, previa soppressione del 2°, 3°, 4°, 5° comma dell'articolo 3 del Regio decreto 12 ottobre 1919, n. 2043.

ALLEGATI.

I. Regio decreto 12 ottobre 1919, n. 2043.

(*Omissis*).

Art. 1.

L'Amministrazione della R. Marina avrà facoltà di assegnare in uso gratuito a una istituzione « Cooperativa fra i Sottufficiali della

R. Marina in servizio attivo per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa » aree demaniali delle quali l'Amministrazione stessa disponga e che non siano necessarie per gli impieghi di carattere militare.

Art. 2.

Saranno devoluti a favore della Cooperativa di cui al precedente articolo i canoni di fitto che il Ministero della Marina percepisce per gli alloggi che esso fornisce al personale dipendente in fabbricati demaniali o erariali.

Tali canoni cesseranno di essere versati all'Erario a partire dalla data in cui la Cooperativa verrà ad essere legalmente costituita.

Art. 3.

Il ministro della marina determinerà il canone di fitto che deve essere corrisposto dal personale militare della R. Marina a cui siano concessi alloggi in fabbricati demaniali o erariali.

L'alloggio nei detti fabbricati sarà però concesso gratuitamente ai comandanti in capo dei dipartimenti militari marittimi e ai comandanti militari marittimi.

È fatta eccezione per quegli alloggi di servizio che il ministro della marina riterrà necessario concedere gratuitamente, in località disagiate o lontane dai centri abitati, agli ufficiali e sottufficiali obbligati a risiedere per ragioni di servizio nella località medesima.

Potranno infine essere eccezionalmente concessi alloggi gratuiti agli ufficiali, sottufficiali e personale civile lavorante ai quali siano affidate mansioni di vigilanza e di custodia continua o la cui prestazione d'opera possa, con frequenza, rendersi necessaria in modo improvviso.

Però, se in questi alloggi gli utenti convivono in modo stabile con la famiglia, sarà stabilito il pagamento di un equo canone.

Art. 4.

Potranno essere date in concessione, mediante la corresponsione di un canone annuo fisso di lire una a riconoscimento della demanialità, aree di spiagge nazionali a favore di cooperative a proprietà indivisa legalmente costituite fra ufficiali e sottufficiali del R. Eser-

cito e della R. Marina e fra funzionari e salariati dello Stato, aventi per scopo la costruzione di case economiche di abitazione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

II. *Regio decreto 24 novembre 1919, numero 2434.*

(*Omissis*).

Per le costruzioni di cui all'articolo 1° e per quelle di cui all'articolo 4 del su citato decreto che riguardano Cooperative fra ufficiali, sottufficiali e funzionari civili della Regia marina, costituite per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa, l'Amministrazione demaniale non potrà chiedere la retrocessione delle aree concesse per tutto il tempo della durata della Società, salvo i risarcimenti e gli indennizzi pel valore dei fabbricati qualora la retrocessione sia determinata da ragioni di pubblica utilità. In caso di scioglimento delle Cooperative suddette per ragguaglio del termine legale ed in caso di scioglimento anticipato per altre cause, l'Amministrazione demaniale venderà il terreno al prezzo che a tale scopo sarà stabilito all'atto della concessione, salvo che nel caso di fallimento della Società l'Amministrazione della Regia marina non ritenga di esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto dei fabbricati.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Ratifica da parte del Parlamento, del Regio decreto 5 giugno 1921, n. 755, relativo agli arsenali della Regia marina ed ai servizi a terra » (N. 276-C).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica da parte del Parlamento, del Regio decreto 5 giu-

gno 1921, n. 755, relativo agli arsenali della Regia marina ed ai servizi a terra ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È ratificato il Regio decreto 5 giugno 1921, numero 755, relativo agli Arsenali della Regia Marina ed ai servizi a terra in genere, con la soppressione all'art. 3 delle parole « con il Ministero dell'Industria e commercio (Sottosegretariato di Stato Marina mercantile) » e con l'aggiunta all'art. 5 del seguente comma: « le concessioni ad enti privati di cui all'art. 2 dovranno essere approvate per legge dal Parlamento ».

È però fatta all'articolo 2 del decreto stesso la seguente aggiunta:

« In entrambi i casi (a parità di condizioni) verrà usata preferenza agli enti di carattere cooperativo con particolare riguardo a quelli costituiti da parte del personale già addetto agli arsenali ed officine medesime ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 74, relativo al trasferimento nei ruoli del servizio attivo permanente di ufficiali inferiori di vascello di complemento appartenenti alle nuove provincie » (N. 578).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 4 gennaio 1923, n. 74, relativo al trasferimento nei ruoli del servizio attivo permanente di ufficiali inferiori di vascello di complemento appartenenti alle nuove provincie ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 74, relativo al trasferimento nei ruoli del servizio attivo permanente di ufficiali inferiori di vascello di complemento appartenenti alle nuove provincie.

Regio decreto-legge 4 gennaio 1923, n. 74.

(*Omissis*).

Articolo unico.

La facoltà di trasferire nei ruoli del servizio attivo permanente ufficiali inferiori di vascello di complemento di cui al decreto-legge 10 agosto 1919, n. 1475, prorogato con Regio decreto-legge 20 febbraio 1921, n. 222, è prorogata a tutto il 31 marzo 1923 soltanto nei riguardi degli ufficiali di vascello di complemento originari delle nuove provincie, i quali abbiano prestato durante la guerra i periodi di servizio stabiliti dall'art. 1 del citato decreto-legge.

Il trasferimento di questi ufficiali potrà essere consentito anche in eccedenza al numero stabilito dal Regio decreto-legge 10 agosto 1919, numero 1475.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 414, circa il computo delle medie quinquennali agli effetti dell'art. 21 della legge sullo stato degli ufficiali » (N. 579).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 414, circa computo delle medie quinquennali agli effetti dell'art. 21 della legge sullo stato degli ufficiali ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 414, circa computo delle medie quinquennali agli effetti dell'art. 21 della legge sullo stato degli ufficiali.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 414.*

(*Omissis*).

Articolo unico.

Nei riguardi degli ufficiali della Regia Marina, viene confermata per l'anno 1922 e seguenti fino al 31 dicembre 1925, come media numerica delle promozioni in ciascun grado e ruolo, agli effetti dell'art. 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806 e dell'art. 29 del regolamento per la sua applicazione, la media quinquennale per l'anno 1915 di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 179.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1166, contenente disposizioni sui prezzi di vendita delle acque » (N. 539-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1922, num. 1166, contenente disposizioni sui prezzi di vendita delle acque ».

Chiedo al ministro dell'industria e commercio se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

ROSSI TEOFILLO, *ministro dell'industria e del commercio*. Consento.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1166, concernente disposizioni sul prezzo di vendita delle acque, colle seguenti modificazioni:

ALLEGATO.

*Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1166.*

(*Omissis*).

Art. 1.

I venditori di acqua potabile obbligati, alla data del presente decreto, a fornire acqua potabile per usi pubblici e privati, sono autorizzati ad aumentare, a termine e nei limiti stabiliti dai seguenti articoli, durante il periodo di tre anni a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, i prezzi di vendita dell'acqua, fornita in detto periodo di tempo, nonchè i contributi di manutenzione per le concessioni perpetue ed i prezzi per l'uso dei misuratori.

Art. 2.

Relativamente alle distribuzioni d'acqua per uso potabile o sanitario, fermi restando gli aumenti già convenuti per libero consenso delle parti e superiori a quelli previsti dal presente decreto, l'aumento dei prezzi di vendita non può superare — per gli impianti a gravitazione — il 25 per cento dei prezzi in vigore al 31 dicembre 1917, sia che tali prezzi dipendano da singoli contratti, sia che corrispondano alle tariffe, stabilite da atti di concessione; il 45 per cento per gli impianti ad innalzamento, eseguiti con mezzi meccanici di qualsiasi specie, ed il 35 per cento, per quelli a sistema misto.

Per le concessioni di acqua ad uso potabile e sanitario — aventi carattere perpetuo — il contributo di manutenzione, previsto dal contratto, può essere aumentato nella misura non maggiore del 50 per cento, purchè si tratti di contratti, stipulati non oltre il 31 dicembre 1917.



Nei casi in cui l'aumento dei prezzi per gli impianti ad innalzamento o misti si manifesti non commisurato all'aumento del costo del sollevamento meccanico, il venditore potrà valersi della procedura fissata dall'art. 5.

Parimenti, quando per eccezionali condizioni di esercizio, l'aumento già consentito dal primo comma del presente articolo per i prezzi di vendita dell'acqua con gli impianti a gravitazione, appaia non commisurato all'aumento del costo, il venditore, ferma restando la applicazione dei detti aumenti, può seguire, nei confronti coll'Ente che rappresenta i compratori, la procedura fissata nel successivo articolo 5.

#### Art. 3.

Qualora si tratti di acquedotti, aventi impianti di depurazione a scopo igienico, è ammesso per le suddette distribuzioni, oltre l'aumento di prezzo previsto dall'art. 2, un ulteriore aumento del 10 per cento sul prezzo contrattuale in vigore al 31 dicembre 1917.

#### Art. 4.

Il venditore di acqua che intenda applicare gli aumenti di tariffa, contemplati dai precedenti articoli, deve darne avviso al sindaco mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante altri mezzi equipollenti. Il sindaco ha l'obbligo di pubblicare nell'albo comunale detto avviso entro due giorni dalla ricezione di esso. Il venditore darà inoltre alla sua richiesta la maggiore pubblicità.

Gli aumenti di prezzo decorrono - rispetto a tutti gli utenti, di cui all'articolo 2 - a partire dal quarto giorno in cui l'avviso sia pervenuto al Comune.

#### Art. 5.

Per le distribuzioni di acque, destinate ad usi diversi da quello potabile o sanitario, è ammessa, a richiesta del venditore, la revisione dei prezzi contrattuali di vendita, e - ove trattisi di concessioni perpetue - del relativo contributo di manutenzione. Tale revisione potrà essere fatta d'accordo fra le parti o - in difetto - per decisione di Commissioni arbitrali provinciali, che decideranno con criteri equitativi.

Le Commissioni decideranno altresì da qual giorno decorreranno gli aumenti dei prezzi.

#### Art. 6.

Le Commissioni arbitrali provinciali hanno sede ciascuna presso la rispettiva R. prefettura, e sono costituite di tre membri, di cui uno in rappresentanza dei consumatori, nominato dal prefetto, se il fornitore è il Comune, e negli altri casi dal Comune, in cui l'acqua viene fornita - o dalla Deputazione provinciale, se l'acqua è fornita a più Comuni; uno in rappresentanza dell'industria, nominato dalla Camera di commercio della provincia - e di un giudice, che fungerà da presidente, nominato dal presidente del tribunale del capoluogo.

Se in una Provincia esistono più Camere di commercio, sarà competente quella del capoluogo. Per le provincie di Caserta e di Foggia il giudice sarà nominato rispettivamente dal presidente del tribunale di Santa Maria Capua Vetere e di Lucera.

#### Art. 7.

La richiesta di revisione dei prezzi e contributi, di cui all'art. 5, deve essere dal venditore inviata all'altra parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Avuta la richiesta, l'interessato deve dichiarare entro cinque giorni al venditore se intende addivenire a trattative. Qualora la parte interessata non risponda alla richiesta di revisione entro il termine indicato - o vi risponda negativamente - oppure le due parti non raggiungano l'accordo sulle nuove norme, entro un mese sarà promosso - in seguito ad istanza del venditore - il giudizio della Commissione arbitrale.

#### Art. 8.

Le decisioni delle Commissioni arbitrali sono esenti dalle tasse di bollo e di registro. La stessa esenzione si estende a tutti gli atti da presentarsi alle dette Commissioni, in quanto non siano soggetti, fin dall'origine, alla tassa di bollo o alla registrazione in termine fisso.

Le spese del giudizio sono a carico delle parti - metà per ciascuna - e sono liquidate dal primo presidente della Corte d'appello competente.

Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2, se la Commissione arbitrale non riconosce la legittimità della richiesta di un au-



mento superiore a quello normale, le spese saranno totalmente a carico del richiedente.

Art. 9.

Il venditore di acqua — per qualunque uso utilizzata — può applicare durante il triennio, di cui all'art. 1, in aggiunta ai prezzi contrattuali vigenti il 31 dicembre 1917, per la fornitura e la manutenzione dei misuratori meccanici dell'acqua, i quali siano a suo carico, un compenso addizionale di lire 0,50 per ogni millimetro di calibro del misuratore.

In quanto all'avviso e alla decorrenza dell'aumento, si applicano le norme di cui all'articolo 4 del presente decreto.

Art. 10.

I Comuni e i Consorzi di Comuni hanno diritto di applicare per i contratti in corso, relativi alle distribuzioni d'acqua, cui essi direttamente provvedono, le disposizioni del presente decreto, ferma però restando la facoltà ad essi spettante di variare le tariffe in precedenza deliberate.

Art. 11.

Le controversie, derivanti dall'applicazione del presente Regio decreto, saranno decise dalle Commissioni arbitrali, di cui all'art. 6.

Art. 12.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Badaloni a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BADALONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « nomina a sottotenente medico di complemento di aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia ».

PRESIDENTE. Dò atto al senatore Badaloni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali » (N. 45-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali ».

Chiedo all'onorevole ministro se accetta che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Consento, ma mi riservo di fare alcune osservazioni su speciali articoli.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

ALLEGATO.

*Decreto-legge luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774.*

*(Omissis).*

Art. 1.

In sostituzione della tabella annessa alla legge 7 luglio 1901, n. 283, e delle norme che la precedono, gli onorari e gli altri diritti dei procuratori sono determinati dalla tabella unita al presente decreto e dalle norme relative.

Niun altro diritto è loro dovuto.

Tali onorari e diritti per le cause e per gli affari già in corso, hanno luogo limitatamente agli atti posteriori alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

## Art. 2.

Gli avvocati e i procuratori, senza pregiudizio dei loro maggiori diritti verso il proprio cliente o mandante, possono domandare a loro favore la condanna al pagamento sia delle spese che degli onorari, quando dichiarino di avere anticipato le spese e non ricevuto l'onorario.

Questa domanda può farsi nella comparsa conclusionale, nel ricorso o controricorso o verbalmente all'udienza.

## Art. 3.

Per le spese ed onorari dovuti alle persone indicate nell'art. 103 del Codice di procedura civile dai propri clienti o mandanti il presidente rilascia, in fine della nota presentata da esse, l'ordine di pagamento nel termine non minore di giorni cinque e non maggiore di giorni dieci successivi alla notificazione.

Il provvedimento ha forza di sentenza spedita in forma esecutiva e produce gli effetti di cui all'art. 1970 Codice civile.

Il debitore che intende fare opposizione deve proporla nel termine perentorio stabilito pel pagamento mediante ricorso da notificarsi al creditore con citazione a comparire a giorno fisso davanti al presidente, il quale, se non possa conciliare le parti, fa risultare le loro istanze ed opposizioni e le rimette a udienza fissa davanti l'autorità giudiziaria.

L'opposizione può farsi dalla parte senza ministero di procuratore.

Anche gli avvocati per il pagamento degli onorari loro dovuti dalle parti possono valersi del procedimento stabilito da questo articolo, previo parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

Dello stesso procedimento possono valersi i difensori ufficiosi pel pagamento delle competenze loro dovute dalle parti soccombenti a norma dell'art. 28 Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627.

È fatta facoltà al Governo del Re di estendere le disposizioni del presente articolo alle spese ed onorari dovuti per le cause ed affari trattati innanzi ai tribunali ed alle giurisdizioni amministrative e speciali e di prescrivere le norme relative,

## Art. 4.

L'autorità giudiziaria deve sempre motivare la sentenza o il provvedimento relativo all'onorario di avvocato quando lo dichiara non dovuto o lo liquida in misura inferiore a quella determinata dal parere del Consiglio dell'ordine.

## Art. 5.

Per la surroga del giudice delegato alla tassazione delle spese di lite provvede su ricorso il presidente del Collegio in conformità di quanto è disposto per la surroga dei giudici delegati agli atti istruttori.

## Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore, nel giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, restando da quel giorno abrogato il precedente decreto 7 marzo 1918, n. 352, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

## TARIFFA

## NORME GENERALI.

## Art. 1.

Ai procuratori legalmente esercenti, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti gli onorari e diritti accessori di cui alla tabella seguente.

## Art. 2.

Quando non vi sia avvocato in causa o quando l'onorario di avvocato venga escluso per sentenza, gli onorari di cui agli articoli 6, 18, 20, 22 e 36 della seguente tabella debbono essere elevati di non meno di un quarto, ma non oltre il doppio.

Gli onorari, di cui negli articoli suddetti, non sono invece dovuti quando il procuratore riveste nello stesso giudizio la qualità di avvocato e gli è attribuito l'onorario di avvocato.

## Art. 3.

Gli onorari e i diritti dei procuratori nei giudizi innanzi i tribunali, innanzi le corti di appello, le giurisdizioni speciali ed innanzi gli

arbitri, come nei procedimenti di volontaria giurisdizione ed in quelli di esecuzione, debbono essere elevati di una metà quando il valore della causa o dell'affare superi le lire 5000; al doppio quando superi le lire 25,000; al triplo quando superi le lire 150,000.

Il valore della causa si determina con le norme stabilite dal Codice di procedura civile.

Nei procedimenti esecutivi si ha riguardo al credito della parte nel cui interesse vengono compiuti i relativi atti, e, se la somma da distribuire è minore, a quest'ultima somma.

Le cause di valore indeterminato si considerano di valore eccedente le lire 25,000 ma non superiore alle lire 150,000.

#### Art. 4.

Per i giudizi cui diano luogo le esecuzioni mobiliari od immobiliari, i sequestri conservativi o giudiziali ed i procedimenti per purgazione d'ipoteche, sono dovuti gli onorari stabiliti rispettivamente innanzi ai pretori, ai tribunali e alle corti d'appello per le cause sommarie, tenute presenti le norme indicate nell'articolo precedente.

#### Art. 5.

Gli onorari indicati nei titoli I, II, III, IV, V, VII, e X della tabella che segue sono dovuti, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla tabella stessa, nei rapporti tra le parti, dalla parte condannata alle spese.

Gli stessi onorari saranno, nel rapporto dei procuratori, dovuti dai rispettivi clienti.

#### TABELLA.

#### Art. 1 a 118.

#### Art. 119.

Per la scritturazione degli originali e delle copie delle comparse nonchè di qualsiasi altra copia da comunicarsi o notificarsi, saranno dovuti centesimi 50 per ogni pagina di scrittura, osservato il disposto dell'articolo 1 della legge 10 aprile 1892, n. 191, e le altre disposizioni concernenti gli atti e le copie giudiziarie. Nel caso di impiego della dattilografia il diritto di scritturazione è di centesimi 60 per ogni pagina.

Nel caso di stampa di comparse conclusionali con le relative aggiunte o postille, di memorie a difesa, di note dopo la udienza, di relazioni di perizia, verbali di prova ed altri documenti della causa, non è dovuto alcun rimborso di spesa, ma il diritto di scritturazione è raddoppiato, e compete anche per le copie distribuite ai magistrati che hanno preso parte alla decisione della causa.

Tale maggiore diritto non è però ripetibile, qualora non sia stata comunicata una copia degli atti stampati alla parte avversa, per mezzo della cancelleria, nel momento stesso in cui se n'è fatta la comunicazione ai magistrati.

In nessun caso, quando si faccia uso della stampa, il diritto di scritturazione può essere inferiore, nel complesso, tanto in materia penale, quanto civile, innanzi ai tribunali a lire 25 al foglio, ed innanzi alle Corti a lire 30 al foglio, sia il giudizio reso collegialmente o da un singolo magistrato.

Per le cause innanzi agli arbitri e alle giurisdizioni speciali il minimo è di lire 25.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

DE BLASIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BLASIO. Vorrei rivolgere all'Ufficio centrale del Senato la preghiera di rinunziare all'emendamento che propone all'articolo 3, emendamento che è concepito così:

« È fatta facoltà al Governo del Re di estendere le disposizioni del presente articolo alle spese ed onorari dovuti per le cause ed affari trattati innanzi ai tribunali ed alle giurisdizioni amministrative e speciali e di prescrivere le norme relative ».

Ho rivolto questa preghiera, perchè l'emendamento che si propone fa sorgere una questione, che altrimenti non avrebbe alcuna ragione di esistere.

L'Ufficio centrale parte dal presupposto che gli avvocati i quali patrocinano in affari che non siano trattati innanzi all'autorità giudiziaria, non abbiano facoltà di avvalersi del disposto dell'articolo 379 del Codice di procedura civile, per liquidare gli onorari con ordinanza del Presidente del Tribunale.

Partendo da questo presupposto, l'Ufficio centrale ha voluto assicurar loro il diritto di ser-

virsi di questo procedimento più semplice e spedito; ed a tal fine vorrebbe dar mandato al Governo di emanare un decreto con cui l'articolo 379 venga applicato anche agli onorari riguardanti affari trattati innanzi ad altre giurisdizioni.

Ora a me non pare che occorranu nuovi provvedimenti per assicurare agli avvocati il diritto che, essi hanno già, in virtù degli art. 103 e 379 della procedura civile, nei quali non si fa alcuna distinzione tra onorari da liquidare per affari giudiziari e quelli riguardanti cause ed affari trattati davanti a diverse giurisdizioni.

Difatti, mentre coll'articolo 103 si stabilisce che i procuratori possono per le spese e compensi rivolgersi al Presidente del Tribunale, nel successivo articolo 379, quella stessa facoltà è estesa: « anche agli avvocati per il pagamento degli onorari loro dovuti dai clienti »:

E pertanto essi, non solo possono far liquidare dal Presidente i loro diritti di fronte alle parti avversarie, ma possono anche chiedergli di liquidare il loro compenso di fronte ai loro stessi clienti.

Sorse è vero il dubbio se questa facoltà gli avvocati avessero anche per le cause discusse e gli affari trattati innanzi al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, alla Giunta provinciale amministrativa, o alla Commissione centrale delle imposte: in quanto che si disse che gli art. 103 e 379, stando nel codice di procedura civile, non si riferissero che ad affari giudiziari soltanto, e che, pertanto nessun valore avesse l'argomento che quegli articoli non distinguessero tra affari giudiziari o di diversa giurisdizione.

Per rimuovere questo dubbio (così io credo fermamente) il Governo nel regolamento per la esecuzione della legge riguardante il procedimento per ingiunzione, introdusse una disposizione che è così concepita: « Il procedimento medesimo può essere usato per i crediti a titolo di spese e compensi professionali, giudiziari e stragiudiziali, delle persone indicate nell'art. 379 ».

Prego l'onorevole Guardasigilli di volermi concedere tutta la sua benevola attenzione perchè desidero mi dica se sono in errore o se, come fermamente credo, il Governo abbia con quella disposizione avuto il pensiero di giovare ai procuratori e agli avvocati nella liquidazione

dei loro compensi. In quel regolamento fu detto altresì: se tali crediti dipendano da prestazioni in cause, affari e procedimenti diversi, anche presso diverse giurisdizioni.

Se ciò fu detto, è evidente che gli avvocati possono avvalersi del procedimento per ingiunzione, anche per affari che avessero trattati innanzi a tutte le autorità che esercitano giurisdizione, come Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Giunta provinciale amministrativa e, Commissione centrale delle imposte.

E conseguentemente, nessun dubbio può sorgere più che gli avvocati, non solo di fronte alle parti contrarie, ma anche in rispetto ai loro clienti possano avvalersi di questa facoltà, così per le cause giudiziarie, in cui abbiano prestato il loro patrocinio, come per le altre trattate innanzi a giurisdizioni diverse dalla giudiziaria. e possano richiedere il presidente del Tribunale perchè emetta l'ordinanza di liquidazione delle spese e compensi.

Ciò premesso, è chiaro che se nel disegno di legge che stiamo esaminando s'introducesse l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale, risorgerebbe il dubbio che ora non potrebbe più esservi, poichè si direbbe: è tanto vero che gli avvocati non possono avvalersi degli articoli 103 e 379 del Codice di procedura civile per far liquidare i loro onorari dal presidente del Tribunale, in quanto che l'Ufficio centrale nel discutersi il disegno di legge riguardante gli onorari, credette necessario di dar facoltà al Governo di estendere la disposizione dell'articolo 3 anche agli onorari di cause trattate davanti a giurisdizioni diverse da quella giudiziaria.

Ed aggiungerò che sconoscendo negli avvocati il diritto di far liquidare il loro compenso, a termine dell'articolo 379, essi si troverebbero in condizione peggiore di tutte le altre parti in giudizio.

Il procedimento per ingiunzione dà facoltà a chiunque di rivolgersi all'autorità giudiziaria e domandare il decreto. Per gli avvocati invece occorrerebbe qualche cosa di più; occorrerebbe cioè che essi si munissero del parere del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

Or poichè non è concepibile che agli avvocati (mentre si presenta una legge a loro favore) si voglia fare una condizione peggiore che a qualunque altra parte in giudizio, è evi-

dente che essi intanto debbano chiedere per i loro onorari il parere del Consiglio dell'Ordine, in quanto in base al parere stesso il Presidente del Tribunale dovrà emanare il decreto di liquidazione a termine del combinato disposto degli articoli 103 e 379 della Procedura civile, del regolamento riguardante il procedimento d'ingiunzione e dell'art. 3 del presente disegno di legge.

Desidererei poi che l'onorevole ministro Guardasigilli, colla sua autorevole parola, aggiungesse (ciò che mi pare anche evidente) che l'avvocato che vuol far liquidare il suo compenso possa rivolgersi al Presidente del Tribunale del luogo ove è stata trattata la causa o l'affare, e non già al Presidente del Tribunale, ove è domiciliato il cliente; altrimenti l'avvocato si troverebbe nella disastrosa condizione (dovendo esercitare un'azione personale) di rivolgersi al Presidente di un Tribunale lontano dalla sede ove esercita il suo ufficio. Desidero, ripeto, che l'onorevole ministro Guardasigilli e l'Ufficio centrale del Senato dessero col loro consenso maggiore autorità alla mia parola, o meglio, dessero alla mia parola, l'autorità di cui essa manca.

Dopo quello che ho avuto l'onore di esporre credo che si possano affermare, senza tema di errare le seguenti proposizioni: 1<sup>a</sup> l'avvocato può avvalersi del procedimento di cui agli articoli 103 e 379 del Codice di procedura civile, rivolgendosi al Presidente del Tribunale; 2<sup>a</sup> questa facoltà può esercitare anche pel patrocinio che abbia prestato in affari non giudiziari; 3<sup>a</sup> questo diritto gli è riconosciuto, oltre che dagli articoli 103 e 379 del Codice di procedura civile anche dal regolamento per l'esecuzione della legge relativa al procedimento per ingiunzione; 4<sup>a</sup> può far valere questo suo diritto innanzi al Presidente del Tribunale del luogo ove è stata trattata la causa o patrocinato l'affare.

Aspetto con fiducia che l'Ufficio centrale e l'on. Guardasigilli diano il loro autorevole avviso, e che esso sia favorevole alla mia tesi.

SINIBALDI, *relatore*. Domando di parlare.  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. Debbo premettere che questo disegno di legge venne al Senato nella precedente legislatura e che la relazione, già

stampata fin da allora, non fu modificata dall'Ufficio centrale, quando il ministro guardasigilli ripresentò integralmente il disegno di legge. Questo spiega al collega Di Blasio, come l'Ufficio centrale nel formulare il suo emendamento non abbia tenuto conto della legge sul procedimento per ingiunzione sopravvenuta dopo la seconda presentazione al Senato di questo disegno di legge, e dopo la compilazione della relazione.

Ciò posto, io prego il collega Di Blasio di riflettere se lo stesso fatto che egli ha dovuto appellarsi ad una nuova legge quale quella sul procedimento per ingiunzione, per giustificare l'estensione delle disposizioni dell'articolo 379 del Codice di procedura civile a tutti gli affari che siano trattati innanzi a giurisdizioni speciali (che nel momento in cui il disegno di legge fu emanato, erano molto numerose e promettevano di crescere ancora) io prego il senatore Di Blasio di riflettere se il richiamo alla speciale disposizione del procedimento per ingiunzione relativa al pagamento degli onorari degli avvocati per affari trattati innanzi a giurisdizioni speciali non giustifichi già il dubbio che l'Ufficio centrale aveva riguardo alla competenza del Presidente del Tribunale in base alla semplice disposizione dell'articolo 379 del Codice di procedura civile.

Il collega Di Blasio, vuole aggiungere qualche cosa all'articolo 379 del Codice di procedura civile ed io dico francamente (non so che cosa penserà l'onorevole ministro guardasigilli) che non mi sembra che sia questa la sede opportuna; noi non possiamo modificare incidentalmente l'articolo 379 e tanto meno arrogarci il diritto di darne una interpretazione legislativa, la quale, nella mente del collega Di Blasio, dovrebbe aver forza di legge. Non solo non possiamo oggi risolvere il dubbio, variamente risolto dalle Corti del Regno, in ordine alla competenza del Presidente del Tribunale ad emettere ordinanze di pagamento a forma dell'art. 379 di procedura civile, per affari trattati innanzi a giurisdizioni speciali, ma nemmeno possiamo aggiungere quello che nel Codice non esiste se cioè il Presidente del Tribunale competente, in ipotesi, ad emanare l'ordinanza, sia quello del luogo dove ha domicilio l'avvocato, o quello dove ha domicilio la parte, o quello dove l'affare fu trattato.

Del resto con l'emendamento dell'Ufficio centrale si dava facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni in proposito; ebbene, di questa facoltà speciale il Governo non ha più bisogno, perchè avrà fra poco la facoltà di modificare tutto il Codice di procedura civile; quindi l'Ufficio centrale, senza pregiudicare l'interpretazione da darsi all'articolo 379 del Codice di procedura civile e tanto meno all'articolo 3 della legge in discussione crede opportuno in questo senso e con questa premessa di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole ministro guardasigilli di esprimere il punto di vista del governo su questa questione.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Mi uniformo alle dichiarazioni dell'Ufficio centrale e alla rinuncia all'emendamento.

SINIBALDI, *relatore*. Giacchè ci sono parecchi emendamenti, io desidererei sapere se l'onorevole ministro li accetta perchè così verremo a semplificare il nostro lavoro.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. La discussione potrà avere qualche lunghezza perchè gli emendamenti proposti sono parecchi. Questo disegno di legge non è stato presentato da me. Quindi, pure accettando, come ho già detto, che la discussione abbia avuto luogo sul testo dell'Ufficio centrale, chiederei che la discussione degli emendamenti fosse rinviata a domani.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro chiede che la discussione sugli emendamenti agli articoli abbia luogo nella seduta di domani. Se non si fanno opposizioni rimane così stabilito.

#### Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario senatore Pellerano di dar lettura delle interrogazioni.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Interrogo il Governo per sapere se e quali pratiche siano in corso per sostituire nei nostri dirigibili l'elio all'idrogeno.

Sechi.

PRESIDENTE. Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti (551);

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1847, che stabilisce il numero delle pensioni da concedersi ai decorati dell'ordine militare di Savoia (Numero 291-C).

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 202, riguardante la emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana (numero 552);

Conversione in legge dei Regi decreti 12 ottobre 1919, n. 2043, e 24 novembre 1919, n. 2434, che accordano facilitazioni ad una cooperativa da istituirsi fra sottufficiali della Regia marina in servizio attivo, per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa (556);

Ratifica da parte del Parlamento, del Regio decreto 5 giugno 1921, n. 755, relativo agli arsenali della Regia marina ed ai servizi a terra (N. 276-C);

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 74, relativo al trasferimento nei ruoli del servizio attivo permanente di ufficiali inferiori di vascello di complemento appartenenti alle nuove provincie (N. 578);

Conversione in legge del Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 414, circa computo delle medie quinquennali agli effetti dell'art. 21 della legge sullo stato degli ufficiali (N. 579);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1166, contenente disposizioni sui prezzi di vendita delle acque (N. 539).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali (N. 45);

Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1322, che apporta variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei Regi Istituti Superiori di Scienze economiche e commerciali (N. 538);



Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 430, che abroga quello 22 aprile 1920, n. 507, relativo al prezzo di vendita dei giornali (N. 568);

Approvazione della Convenzione, conclusa tra l'Italia ed il Nicaragua, per la cittadinanza, firmata a Managua il 20 settembre 1917 (607);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322, concernente modificazioni alla legge 17 luglio 1910, n. 520, per la istituzione di una Cassa di maternità, e del decreto Reale 18 aprile 1920, n. 543, concernente la misura dei sussidi corrisposti dalla Cassa predetta (N. 555);

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 919, sul corso dei cambi (N. 220);

Costituzione in unico comune autonomo delle frazioni di S. Alfio e Milo (N. 458);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1276, concernente provvedimenti a favore dei portieri di case ad uso di abitazione e di ufficio e del decreto Reale 30 giugno 1921, n. 851, che proroga le disposizioni contenute nel predetto decreto (N. 349);

Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 437, relativo alla valutazione dei titoli di proprietà delle Società per azioni, ordinarie e cooperative, delle Opere Pie, delle Casse di risparmio, dei Monti di Pietà ed altri Enti Morali (N. 569);

Autorizzazione ai comuni a riscuotere mediante ruoli il corrispettivo del servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche (N. 317);

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1859, che autorizza la maggiore assegnazione di lire 385 mila negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione degli esercizi finanziari 1922-23 e 1924-25, per aumento di contributo a favore della R. Accademia dei Lincei in Roma (N. 581);

Conversione in legge del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 428, riguardante il trattamento di quiescenza al personale telefonico ex sociale (N. 585);

Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1592, che indice entro l'anno scolastico 1922-23 una sessione straordinaria di esami di licenza dalle scuole medie e magistrali per gli ex militari (N. 563);

Conversione in legge del Regio decreto 8 marzo 1923, n. 694, che autorizza le Casse di risparmio a partecipare all'Istituto di Credito delle Casse di risparmio italiane (N. 570);

Conversione in legge del Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 529, che approva la convenzione 8 luglio 1922 per l'assetto edilizio delle cliniche universitarie e dei servizi ospedalieri di Pisa (N. 582);

Conversione in legge del Regio decreto 26 ottobre 1920, n. 1720, riguardante il servizio prestato nella trattazione degli affari scolastici delle Nuove provincie (N. 558);

Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 581, che autorizza l'acquisto del Palazzo Carpegna per uso della R. Università di Roma (N. 583);

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1797, col quale le disposizioni contenute nell'art. 1 del Regio decreto 10 gennaio 1920, n. 87, cessano di avere applicazione riguardo ai crediti esigibili prima e durante la guerra, dei cittadini e sudditi italiani verso sudditi ungheresi (N. 565);

Conversione in legge del Regio decreto 14 marzo 1923, n. 553, che limita l'applicazione dei precedenti decreti modificativi del codice di commercio ai dissesti anteriori al 30 giugno 1923 e modifica le norme dei decreti medesimi circa la nomina dei sindaci delle Società in liquidazione (N. 595);

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 264, con cui viene modificato l'art. 58 della legge 20 marzo 1910, n. 121, sulle Camere di Commercio (N. 566);

Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1547, che detta norme per la decisione dei ricorsi contro provvedimenti inerenti al conferimento di supplenze ed incarichi ed all'assegnazione d'insegnamenti per completamento d'orario nelle scuole medie e normali (N. 562);

Conversione in legge del Regio decreto 15 marzo 1923, n. 836, concernente la emissione da parte dell'Istituto Nazionale delle assicurazioni di speciali polizze a favore dei decorati dell'Ordine militare di Savoia e di quelli fregiati di medaglie al valor militare (N. 600);

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco Nazionale d'Abruzzo (N. 620);

Conversione in legge del Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 503, che autorizza il conferimento di un posto di bibliotecaria nel ruolo del personale delle Biblioteche governative, a favore della Signorina Pia Locchi, sorella di Vittorio Locchi (N. 608);

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1920, n. 659, che autorizza la spesa straordinaria di lire 20.000.000 per l'esecuzione di opere idrauliche (N. 434);

Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1921, n. 931, relativo alle facilitazioni di viaggi per mutilati e invalidi di guerra e per le famiglie di militari morti in guerra (N. 589-A<sup>1</sup>);

Conversione in legge del Regio decreto 6 giugno 1921, n. 1021, relativo alle facilitazioni di viaggio per le compagnie teatrali, suonatori ambulanti e simili (N. 589-A<sup>2</sup>);

Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1923, n. 523, contenente disposizioni per il servizio di navigazione sul lago di Garda (N. 594);

Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 693, che autorizza l'esonero del personale esuberante nei servili pubblici di trasporto esercitati dall'industria privata da Provincie e da Comuni (N. 587);

Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 745, col quale il Comune di Roma, è stato autorizzato ad eseguire alcune opere in luogo di altre prestabilite per l'attuazione del piano regolatore della città (N. 588).

III. Relazione della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N: XIX-P, XIX-Q, R *Documenti*).

IV. Elenco di petizioni (N. LXXXIX-*Documenti*).

La seduta è tolta (ore 19).

---

Licenziato per la stampa il 3 luglio 1923 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

---